



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Finanziaria 2007
e lavoro



Welfare
Finanziaria 2007
e welfare




**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Rifiuti elettrici
proroga al 30/6



Formazione
Formazione
dei dipendenti



Tributario
Finanziaria 2007
e fisco



Economico
Deregulation
dei servizi


**Commercio
estero**
Cessioni e acquisti
intracomunitari



**Bandi e
finanziamenti**
Sviluppo tecnologico
VII Programma quadro



Legale
Circolazione
dei veicoli pesanti



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 172 - Febbraio 2007 - Anno LI Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Finanziaria 2007. Quadro sintetico. **Pag. 1**
- ▶ Modello Cud. Consegna in formato elettronico **Pag. 9**

Contratti di lavoro

- ▶ Ccnl terziario. Piattaforma per il rinnovo contrattuale **Pag. 11**

Rapporti di lavoro

- ▶ Fondo assistenza Est. Il nuovo regolamento **Pag. 15**
- ▶ Tfr e previdenza complementare. Scheda di sintesi **Pag. 18**
- ▶ Lavoratori neocomunitari. Ingresso nella Ce di Romania e Bulgaria **Pag. 21**

Scaglioni	Aliquota
fino a 15.000	23%
oltre 15.000 fino a 28.000	27%
oltre 28.000 fino a 55.000	38%
oltre 55.000 fino a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto pensioni non superiori a € 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e quello dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

Clausola di salvaguardia (comma 9)

Viene fatta salva la possibilità di applicare le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, ai fini della determinazione Irpef dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, se più favorevoli.

Detrazioni per carichi di famiglia (comma 6, lett. c)

Sono introdotte le seguenti detrazioni per carichi di famiglia (2840 €, è il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico):

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 800 €, diminuiti del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €. Se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 € è pari a 1, la detrazione è di 690 €; se è pari a 0, la detrazione non compete; 690 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 40.000 €; 690 € se il reddito complessivo è superiore a 40.000 €, ma non ad 80.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €. Se detto rapporto è pari a 0, la detrazione non compete.
- La detrazione in esame è aumentata di un importo pari a:
 - 10 € se il reddito complessivo è superiore a 29.000 € ma non a 29.200 €;
 - 20 € se il reddito complessivo è superiore a 29.200 € ma non a 34.700 €;
 - 30 € se il reddito complessivo è superiore a 34.700 € ma non a 35.000 €;
 - 20 € se il reddito complessivo è superiore a 35.000 € ma non a 35.100 €;
 - 10 € se il reddito complessivo è superiore a 35.100 € ma non a 35.200 €.

- 800 € per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 € per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e a 1.020 € per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato del detto rapporto si assume nelle prime 4 cifre. In caso di più figli, l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo (ad esempio, nel caso di due figli, l'importo di

IN PRIMO PIANO

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Finanziaria 2007 La circolare Confcommercio

Riportiamo le prime indicazioni della Confcommercio sulle novità in materia di lavoro subordinato introdotte dalla Finanziaria 2007

- ▶ CIRCOLARE Confcommercio Prot. 03097 del 19.12.06. Legge finanziaria per il 2007

Disposizioni in materia fiscale

Articolo 1 - Irpef

Aliquote (comma 6, lett. b)

Vengono modificate le aliquote e gli scaglioni (conseguentemente, viene abrogata la disposizione della legge finanziaria per il 2005 che aveva introdotto il "contributo di solidarietà" del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 €):



Sindacale

95.000 € diventa 110.000 € per entrambi; nel caso di tre figli, l'importo di 95.000 € diventa 125.000 € per tutti e tre). La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico.

- 750 €, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per l'individuazione dei soggetti interessati il riferimento è quello, consueto, all'art. 433 c.c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato del detto rapporto si assume nelle prime 4 cifre.

Altre detrazioni (comma 6, lett. d))

Viene sostituito l'art. 13 del Tuir:

Art. 13 Tuir, comma 1

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni) e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e 1), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- 1.840 € se il reddito complessivo non supera 8.000 €. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €;
- 1.338 €, aumentata del prodotto tra 502 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali);

- 1.338 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

Tale detrazione è aumentata di un importo pari a:

- 10 € se il reddito complessivo è superiore a 23.000 € ma non a 24.000 €;
- 20 € se il reddito complessivo è superiore a 24.000 € ma non a 25.000 €;
- 30 € se il reddito complessivo è superiore a 25.000 € ma non a 26.000 €;
- 40 € se il reddito complessivo è superiore a 26.000 € ma non a 27.700 €;
- 25 € se il reddito complessivo è superiore a 27.700 € ma non a 28.000 €.

Art. 13 Tuir, comma 2

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 dell'art. 13, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- 1.725 € se il reddito complessivo non supera 7.500 €. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €;
- 1.255 €, aumentata del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €;

- 1.255 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

Art. 13, comma 3

Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui all'art. 13, comma 2, pari a:

- 1.783 € se il reddito complessivo non supera 7.750 €. L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 713 €;
- 1.297 € aumentata del prodotto tra 486 € ed il rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali);
- 1.297 €, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

Art. 13, comma 4



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) (rispetto al testo originario del Ddl viene escluso il reddito d'impresa) spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle prima descritte, pari a:

- 1.104 € se il reddito complessivo non supera 4.800 €;
- 1.104 € se il reddito complessivo è superiore a 4.800 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

Detrazioni per assistenza personale nei casi di non autosufficienza (comma 319, lett. a)

Possono essere detratte le spese per addetti a persone non autosufficienti per un importo non superiore a 2.100 €, sempreché il reddito complessivo non superi 40.000 €.

Soggetti non residenti e detrazioni per carichi di famiglia (commi da 1324 a 1327)

Si ricorda che l'art. 36, comma 22, del Dl n. 223, modificando l'art. 3 del Tuir ha stabilito che le deduzioni per carichi di famiglia, ai fini Irpef, non rilevano per i soggetti non residenti. Il maxiemendamento presentato al Senato, stabilisce una deroga alla disposizione prima detta, per gli anni 2007, 2008 e 2009.

In particolare, viene stabilito che ai soggetti non residenti spettano le detrazioni per carichi di famiglia, sempreché gli stessi dimostrino, con idonea documentazione (individuata con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della finanziaria), di non godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi familiari e che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 €.

Per i cittadini extracomunitari, la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille (annotazione che sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata), per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto in materia di evasione ed elusione fiscale

Preavviso di effettuazione della compensazione orizzontale (commi da 30 a 32)

I titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della compensazione c.d. orizzontale di cui al Dlgs 241/1997 per importi superiori a 10.000 €, dovranno darne preavviso telematico all'Agenzia delle entrate entro il quinto giorno precedente quello (anziché il giorno 10 del mese) in cui intendono effettuare la compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione (anziché entro il giorno 15 del medesimo mese) vale come silenzio assenso.

Le nuove disposizioni verranno introdotte progressivamente insieme a nuove procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.

Modelli di dichiarazione (comma 67)

A tutela del contribuente, vista l'abbreviazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stabilito dal Dl n. 223, viene stabilito che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ogni anno.

Disposizioni per il recupero della base imponibile Addizionale comunale all'Irpef (commi da 142 a 144)

I comuni potranno aumentare l'aliquota dell'addizionale Irpef fino allo 0,8%, (dal precedente 0,5%). La disposizione decorre dal 2007 dal momento che il blocco della possibilità di manovra da parte dei comuni verrà meno con il prossimo 31 dicembre 2006.

A decorre dal 2007, il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento.

Interventi di riduzione del cuneo fiscale (commi da 266 a 269)

Per ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

- un importo pari a 5000 €, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (previa autorizzazione Cee). Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, tale importo si raddoppia e l'agevolazione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis". Tale deduzione è alternativa a quella preesistente (deduzione dalla base imponibile di 2000 € per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di 5, pre i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 €)
- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- le spese per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

- nell'ipotesi di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, secondo la disciplina Europea, l'importo deducibile è moltiplicato per sette e per cinque nelle aree svantaggiate individuate dalla normativa europea.

Le deduzioni per lavoratori dipendenti non possono eccedere, per ogni lavoratore, il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Le deduzioni in discorso spettano, a condizione che venga acquisita l'autorizzazione in sede europea, da febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di luglio.

In sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme, il contribuente può assumere come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d'imposta di applicazione delle nuove deduzioni.

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le nuove deduzioni senza tener conto delle limitazioni alle deduzioni stesse (in specie, le limitazioni in base alle quali le deduzioni per lavoratori dipendenti non possono eccedere, per ogni lavoratore, il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e possono essere fruite per il 50% dal mese di febbraio 2007 a luglio 2007).

Disposizioni varie in materia fiscale

Veicoli dati in uso promiscuo al dipendente - nuova decorrenza (comma 324)

La nuova percentuale (50%) di tassazione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilita dall' art. 2, comma 71, lettera a), del Dl n. 262 per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, decorre dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del Dl n. 262 (ossia, dal 2007).

Tfr e reddito d'impresa (comma 766)

Dal reddito d'impresa è deducibile una somma pari al 4% del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

Disposizioni in materia di lavoro

Fondo per l'occupazione e solidarietà generazionale (commi 1156 - 1162)

1a. Costituzione della Cabina di regia nazionale di coordinamento delle iniziative per l'emersione e costituzione del Fondo per l'emersione finalizzato al finanziamento di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione (finanziamento di 10 milioni di euro per il 2007 ed il 2008).

1b. Stanziamento di 25 milioni per l'anno 2007 per finanziare il prolungamento a 12 mesi in caso di cessazione di attività, di provvedimenti di Cigs per crisi aziendale, qualora i programmi di Cigs prevedano percorsi di formazione per la ricollocazione dei lavoratori.

1c. Cigs ed indennità di mobilità imprese commerciali

È opportunamente prorogata fino al 31/12/2007, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, la Cigs e l'indennità di mobilità alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

È prevista, in via sperimentale, per il 2007, a favore di grandi aziende in amministrazione straordinaria, la concessione dei benefici previsti per la riassunzione delle liste di mobilità, al fine di evitare il licenziamento di lavoratori, nelle ipotesi di cessione, nell'ambito delle procedure concorsuali in corso.

Vengono introdotti gli accordi di solidarietà tra generazioni per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dei lavoratori ultracinquantenni. Tali accordi, finanziati nella misura di 3 milioni di euro per il 2007 e di 82,2 milioni di euro per il 2008 e il 2009 dovranno prevedere la trasformazione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei lavoratori ultracinquantenni, con la contestuale assunzione di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a 25 anni o 29, se laureati.

Sarà un decreto del Minlavoro, adottato di concerto con il Mef e sentite la Conferenza Stato-Regioni e le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a stabilire:

- modalità di stipula e contenuti degli accordi di solidarietà;
- requisiti di accesso al finanziamento e modalità di ripartizione delle risorse.

È rideterminato il finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, finalizzato a favorire, attraverso lo strumento delle convenzioni, l'accesso al lavoro di questi lavoratori, per l'ammontare di 37 milioni per il 2007 e 42 milioni a decorrere dal 2008 (il precedente stanziamento era di 60 miliardi di lire a decorrere dal 2000).

Sono stanziati 27 milioni per l'anno 2007, e 51.645.690 per il 2008, a carico del Fondo per l'occupazione, per il potenziamento dello sviluppo dei Centri per l'impiego verso gli standard minimi di funzionamento già concordati tra Minlavoro e Conferenza unificata.

La formazione professionale finanziata dalle Regioni è finanziata con 23 milioni per il 2007.

Informazioni per contrastare il lavoro sommerso (comma 1168)

Gli obblighi già previsti a favore degli istituti previdenziali di ricevere i dati riguardanti l'accensione di contratti di fornitura di somministrazione di energia elettrica o fornitura di servizi telefonici, sono estesi alla Camere di commercio.

Istituzione indici di congruità (commi 1173 - 1174)

Per contrastare il lavoro sommerso, saranno istituiti appositi indici di congruità articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio. Con decreto ministeriale saranno individuati settori con più elevati livelli di viola-



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

zione delle norme sugli incentivi, le agevolazioni contributive e sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Gli indici saranno basati sul rapporto tra qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità di ore di lavoro necessarie.

Durc: documento unico di regolarità contributiva (commi 1175 e 1176)

Dall'1.1.2007, i benefici normativi e contributivi saranno subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc.

Con decreto ministeriale saranno definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici, nonché le tipologie di pregressa irregolarità previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerarsi ostantive al rilascio del Durc.

Adeguamento importo sanzioni amministrative (commi 1177 - 1179)

Gli importi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme di lavoro, legislazione sociale, previdenza, sicurezza sul lavoro entrate in vigore prima dell'1.1.1999, sono quintuplicati.

In deroga al capoverso precedente, l'omessa istituzione e l'omessa presentazione dei libri matricola e paga è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000. In tali casi non è ammessa la procedura di diffida.

Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (commi 1180 - 1185)

Viene profondamente rivista la disciplina vigente in materia di comunicazioni in caso di assunzione di lavoratori subordinati, a progetto, co.co.co (nelle forme residuali previste), associato in partecipazione, come pure in caso di avvio di tirocini di orientamento e assimilati.

In tutte queste ipotesi, la comunicazione dovrà essere effettuata il giorno antecedente l'effettivo inizio dei relativi rapporti, al servizio competente per territorio, mediante documentazione avente data certa.

La comunicazione dovrà indicare:

- dati anagrafici;
- data di assunzione;
- data di eventuale cessazione prevista (qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato);
- tipologia contrattuale;
- qualifica professionale;
- trattamento economico e normativo applicato.

In caso di urgenze (non meglio specificate) la comunicazione potrà essere effettuata entro 5 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

In tal caso dovranno comunque essere comunicate entro il giorno antecedente, mediante comunicazione avente data certa, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio dell'attività.

La disposizione è subordinata alla effettiva operatività della modulistica, ma nel frattempo resta in vigore l'obbligo di comunicazione contestuale all'Inail.

Le modalità di comunicazione, se attuate in via telematica, dovranno essere effettuate dai datori di lavoro, esclusivamente avvalendosi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti secondo modalità che saranno definite con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di con-

certo con il ministro per l'Innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata.

Restano invariati i termini di comunicazione (5gg) relativi alle cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro, alle quali però si aggiungono anche le comunicazioni relative a:

- trasferimento del lavoratore;
- distacco del lavoratore;
- modifica ragione sociale del datore di lavoro;
- trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Tutte le comunicazioni relative ad assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro sopra descritti, diventano uniche, nel senso che sono valide ai fini degli assolvimenti degli obblighi relativi nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail e della Prefettura.

Proroga del finanziamento di formazione degli apprendisti (comma 1188)

Per il 2007 sono stanziati 100 milioni di euro per il finanziamento della formazione in apprendistato.

Deroghe ai trattamenti di Cigs, mobilità, disoccupazione speciale (comma 1190)

Anche per il 2007, viene confermata la possibilità per il Minlavoro di finanziare programmi mirati alla gestione di crisi occupazionali, attraverso accordi territoriali da inviare al Minlavoro entro il 20 maggio 2007. A tal fine sono stanziati a carico del Fondo per l'occupazione 460 milioni.

Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (commi 1192 - 1201)

Per favorire l'occupazione regolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro, di presentare alle sedi Inps territoriali, entro il 30 settembre 2007, istanza per il riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro.

Condizione per la presentazione dell'istanza è la stipula di accordi aziendali o territoriali con le Oo.ss comparativamente maggiormente rappresentative mirate alla stipula di contratti di lavoro subordinato.

Non è specificato se tali contratti possano prevedere forme di gradualità nell'allineamento retributivo.

Il datore di lavoro che intende di avvalersi di questa possibilità adempirà agli obblighi contributivi nella misura dei 2/3 del dovuto (1/5 del totale alla presentazione dell'istanza; la differenza in 60 rate mensili senza interessi). In questo modo vengono estinti anche i reati in materia di versamenti contributivi. La concessione dell'agevolazione è subordinata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione, salvo che per le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Nella nuova formulazione dell'articolo sono state introdotte disposizioni che sembrano limitare il significato di sanatoria tombale che il provvedimento mostrava nella sua formulazione originaria.

Infatti, se originariamente sembrava configurarsi una sorta di affrancamento rispetto ad accertamenti ispettivi per un anno dalla data di presentazione, si specifica ora che tale franchigia riguarda esclusivamente l'oggetto della richiesta di regolarizzazione, mentre resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di accertare eventuali elementi nuovi (comma 1198).

Si specifica, infine, che la titolarità all'accoglimento dell'istan-



Sindacale

za di regolarizzazione spetta al direttore provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali di Inps e Inail.

Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (commi 1202 - 1208)

L'articolo mira a favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato attraverso la stipula di accordi aziendali o territoriali con le Oo.ss comparativamente maggiormente rappresentative mirate alla stipula di contratti di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2007.

L'articolo favorisce inoltre la stipula di accordi, anche a livello confederale, orientati a circoscrivere l'utilizzo del lavoro a progetto in ambiti predefiniti e a prevedere l'ampliamento delle tutele oggi previste dal Dlgs 276/03.

Il datore di lavoro che intende di avvalersi di questa possibilità adempirà agli obblighi contributivi nella misura della metà del dovuto alla gestione separata dei parasubordinati (1/3 del totale alla presentazione dell'istanza; la differenza in 36 rate mensili senza interessi). In questo modo vengono estinti anche i reati in materia di versamenti contributivi.

Lo stanziamento relativo è pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Anche questa norma, con l'introduzione della disposizione che affida al Minilavoro il compito di verificare la congruità dei compensi per i lavoratori a progetto attraverso il monitoraggio delle medie dei corrispettivi erogati, sembra favorire la dissuasione all'utilizzo dello strumento.

Come pure la previsione dell'estensione automatica della stabilizzazione a tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni di quelle posizioni che siano state oggetto di accertamenti ispettivi e la durata minima di 24 mesi dei rapporti di lavoro subordinato dei lavoratori ex a progetto.

Iscrizione nelle liste di mobilità aziende fino a 15 dipendenti (comma 1211)

È prorogata fino al 31/12/2007, con uno stanziamento di 37 milioni, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione di personale da aziende fino a 15 dipendenti.

Incentivi per la riduzione di orario per le aziende non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà (comma 1212)

È prorogata fino al 31/12/2007, con uno stanziamento di 25 milioni, la possibilità di stipulare contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, cioè le imprese commerciali fino a 50 dipendenti e le imprese del turismo e dei servizi.

Politiche per la famiglia (commi 1251 - 1261)

Il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Una parte degli stanziamenti (i cui criteri dovranno essere stabiliti con decreto ministeriale - comma 4 ter) è finalizzata a finanziare progetti:

- di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per lavoratrici madri o lavoratori padri, accedendo al part time o al telelavoro;
- di formazione per il reinserimento lavorativo dopo il congedo parentale;

- di sostituzione del titolare d'impresa o lavoratore autonomo, che benefici del congedo parentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

- volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione di soggetti con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico (comma 4 bis).

Fondo per le non autosufficienze (comma 1264 - 1265)

È istituito presso il ministero della Solidarietà sociale un fondo per le non autosufficienze, al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati (comma 1267-1268)

È istituito presso il ministero della Solidarietà sociale il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Disposizioni in materia previdenziale e sociale

Assegno al nucleo familiare (comma 11)

Per i nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare rilevano anche i figli di età superiore a 18 anni ed inferiore a 21 purché studenti o apprendisti

Obbligo assicurativo spettacolo (comma 188)

I giovani fino a 18 anni, i pensionati, gli studenti ed i lavoratori che già versano contributi previdenziali obbligatori qualora si esibiscano in spettacoli musicali di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono esonerati dalla contribuzione Enpals e dai connessi adempimenti. Tale agevolazione è subordinata alla condizione che le predette esibizioni siano retribuite con compensi lordi annui non superiori a 5.000 euro.

Contributi assistenza sanitaria integrativa (Comma 399)

Viene confermato anche per il 2007 il limite di deducibilità fiscale attualmente in vigore (3.615,20 euro) per i contributi versati ai fondi sanitari integrativi istituiti dalla contrattazione collettiva.

In tal modo i contributi versati al Fasdac continueranno a godere della totale deducibilità fiscale dal reddito imponibile ai fini Irpef fino al 31.12.2007.

Ricorsi in materia pensionistica (comma 469)

Entro il 30.6.2007, il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà procedere al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi che decidono i ricorsi in materia pensionistica.

Assunzione ispettori del lavoro (comma 544)

Il ministero del Lavoro viene autorizzato all'immissione in servizio fino a trecento ispettori del lavoro.

Previdenza complementare e conferimento Tfr (comma da 749 a 766)

La riforma della previdenza complementare partirà dall'1.1.2007.

Viene recepito dalla Finanziaria il testo del decreto-legge 279/2006 che aveva anticipato le disposizioni relative alla previdenza complementare, al fine di consentire ai fondi pen-



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

sione di porre in essere gli adeguamenti necessari per ricevere, dal 1° gennaio 2007, il Tfr.

Infatti, i fondi che entro il 31 marzo 2007 avranno provveduto ad adeguare gli statuti ed i regolamenti secondo le indicazioni della Covip potranno ricevere il versamento del Tfr e dei contributi eventualmente previsti, sia a seguito di silenzio assenso ovvero di scelta esplicita.

Va, comunque, precisato che gli adempimenti relativi alla devoluzione del Tfr e dei contributi relativi alle nuove adesioni dovranno essere effettuati dopo il 30 giugno 2007, data entro la quale è concesso al lavoratore di manifestare la propria scelta.

Fondo Inps (comma da 755 a 762)

Dall'1.1.2007 presso la tesoreria dello Stato è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile".

La gestione del fondo è affidata all'Inps ed a partire dall'1.1.2007 verrà finanziata con una quota pari al 100% del TFR maturando (maturato successivamente all'1.1.2007) dei lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 dipendenti, rimasto in azienda per espressa volontà del lavoratore, ovvero a seguito di silenzio -assenso.

Restano, in ogni caso, escluse da tale meccanismo le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 49 unità.

Il Tfr trasferito al fondo Inps è soggetto, per quanto concerne l'accertamento e la riscossione, alla disciplina prevista per i contributi obbligatori. Tali somme sono escluse da qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps la quota di Tfr con cadenza mensile, secondo le modalità che verranno fissate con apposito decreto attuativo.

Resta, comunque, carico del datore di lavoro l'onere di provvedere alla rivalutazione del Tfr e di erogare le anticipazioni, nonché la liquidazione del Tfr, salvo poi a recuperare l'importo anticipato mediante compensazioni con i contributi previdenziali.

Il ministro dell'Economia entro il 30 settembre di ogni anno dovrà presentare una relazione al Parlamento contenente i dati relativi alla costituzione ed ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando le adesioni alle forme pensionistiche derivanti dall'applicazione della nuova normativa, la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del fondo di tesoreria istituito presso l'Inps.

Le risorse del predetto fondo verranno utilizzate per finanziare soprattutto interventi infrastrutturali.

Campagne informative (comma 765)

Per favorire l'adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari, vengono stanziati, per l'anno 2007, 17 milioni di euro da destinare alla promozione di apposite campagne informative.

Fondi di previdenza complementare preesistenti (comma 753)

Le forme pensionistiche preesistenti alla data del 15 novembre 1992 possono ricevere il Tfr a partire dall'1.1.2007. Le predette forme, ai fini del conferimento del Tfr devono adeguare i propri statuti entro il 31.5.2007 secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Compensazioni alle imprese (commi 764 e 766)

Dall'1.1.2007 decorrono anche le misure previste per compensare la devoluzione del Tfr alle forme di previdenza complementare ovvero al nuovo fondo di tesoreria istituito presso l'Inps.

In particolare:

- deduzione dal reddito d'impresa, nella misura del 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti), delle quote di Tfr destinate a previdenza complementare;
- esonero dal contributo dello 0,20%, dovuto all'Inps per il fondo di garanzia;
- dall'1° gennaio 2008, riduzioni contributive riguardanti i cosiddetti oneri impropri a carico dei datori di lavoro (0,19% nel 2008, 0,21% nel 2009, 0,23% nel 2010, ecc.).

Sgravi contributivi Mezzogiorno (comma 754)

Con decreto interministeriale dovranno essere disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese verso l'Inps per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, di cui ai decreti del ministero del Lavoro 5.8.1994 e 24.12.1997.

Tuttavia, nell'attesa dell'emanazione del predetto decreto, sono sospese le procedure esecutive e le imprese non vengono considerate morose ai fini del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Enti previdenziali privatizzati (comma 763)

Allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati (Dlgs 509/94 e 103/96) deve essere riferita ad un arco temporale di 30 anni.

Contributi commercianti (comma 768)

Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva dovuta alla Gestione pensionistica dei commercianti passa dal 17,99 al 19,50 per cento.

Dall'1.1.2008 la predetta aliquota è elevata al 20%.

Con l'elevazione di 2 punti percentuali viene superato il meccanismo in atto che prevedeva un adeguamento graduale della predetta aliquota nella misura dello 0,20 per cento l'anno fino al limite massimo del 19 per cento.

Contributi lavoratori dipendenti (comma 769)

Dall'1.1.2007 l'aliquota contributiva pensionistica dei lavoratori dipendenti è elevata dello 0,3% ed ammonterà, quindi, al 33%. Tale aumento è posto a carico del dipendente.

Contributi parasubordinati (commi 770 e 772)

Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori parasubordinati viene elevata nelle seguenti misure:

- lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, dal 18,20 al 23 per cento;
- per tutti gli altri iscritti alla gestione parasubordinati, l'aliquota è elevata al 16 per cento.

Il predetto incremento contributivo non può determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. Per i rapporti in essere si assume a riferimento il compenso netto mensile riconosciuto all'1.1.2007 ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e devono tener conto



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe, anche sulla base dei Ccnl di riferimento.

Si tratta di una modifica della legge Biagi adottata senza alcuna concertazione con le parti sociali.

Apprendisti (comma 773)

Per i datori di lavoro che occupano meno di dieci addetti, l'aliquota contributiva per gli apprendisti è stata ridotta dal 10% all'1,5% per il primo anno ed al 3% per il secondo anno.

Dal terzo anno in poi è confermata l'aliquota del 10%.

Per le aziende da dieci addetti in poi viene confermata l'aliquota contributiva del dieci per cento a carico dei datori di lavoro.

L'aumento contributivo si applica anche ai lavoratori per i quali vige l'aliquota degli apprendisti (ad es. contratti di inserimento nelle aree svantaggiate, ecc.).

Dall'1.1.2007 agli apprendisti è estesa l'indennità di giornaliera di malattia, secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati.

Prestazioni Inail ai grandi invalidi (comma 782)

Sono previsti taluni miglioramenti nelle prestazioni erogate dall'Inail in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali che comportino un'elevata menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Lavoratori a progetto: indennità di malattia e congedo parentale (comma 788)

Dall'1.1.2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è corrisposta l'indennità giornaliera di malattia.

Tale indennità è a carico dell'Inps entro il limite massimo pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni per anno solare, ad esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità e di controllo sullo stato di malattia.

Ai lavoratori in questione, che abbiano diritto all'indennità di maternità, è corrisposto per i parti verificatisi dall'1.1.2007, un congedo parentale della durata di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Questa agevolazione è concessa anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza 1.1.2007.

Il trattamento economico è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità.

Riscatto del periodo di aspettativa per motivi di famiglia (comma 789)

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia è estesa anche ai periodi antecedenti il 31.12.1996.

Riduzione premi Inail imprese autotrasporto (comma 917)

Per il 2007 è previsto uno stanziamento ulteriore di 54 milioni di euro per consentire la riduzione dei premi Inail dovuti dalle imprese di autotrasporto per i propri dipendenti.

Riduzione costo del lavoro imprese autotrasporto (commi 918 e 920)

Per consentire il proseguimento di interventi a favore dell'autotrasporto di merci nonché per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese del settore, al fondo di cui

all'art. 1, comma 108, della finanziaria 2006 è assegnata la somma di 186 milioni di euro.

L'efficacia delle modalità di utilizzo del fondo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Dalla stanziamento di 80 milioni autorizzato per il 2006 per l'esonero dei contributi Inps per i dipendenti delle imprese di autotrasporto e non spesi nel medesimo anno, sono prelevati 42 milioni da destinare alla riduzione dei premi Inail delle imprese del settore.

Fondo sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 1187)

È istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, presso il ministero del Lavoro, con la dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il Fondo è finalizzato ad assicurare un sostegno ai familiari delle vittime qualora non abbiano la copertura assicurativa Inail.

Condizioni per usufruire di aiuti di Stato (comma 1223)

I destinatari di aiuti di Stato possono avvalersi di tali agevolazioni solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 e secondo modalità da determinare con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto.

Tale disposizione potrebbe riguardare le riduzioni contributive operate con riferimento ai Cfl stipulati tra il novembre 1995 ed il maggio 2001.

Permessi per l'assistenza a portatori di handicap (comma 1266)

I soggetti che usufruiscono dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap (legge 104/92) per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, possono beneficiare di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il diritto alla contribuzione figurativa.

Terremoto Catania (comma 1011)

I datori di lavoro privati operanti nei comuni della provincia di Catania interessati dalla proroga, concessa per il 2006, a seguito dell'attività vulcanica e degli eventi sismici della stessa area, possono regolarizzare la propria posizione relativamente ad adempimenti ed a versamenti entro il 30 giugno 2007.

I soggetti interessati dovranno corrispondere l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi diminuito al 50%.

Per il ritardato versamento dei suddetti tributi e contributi si applica l'istituto del ravvedimento operoso.

Terremoto Marche ed Umbria - Recupero tributi e contributi sospesi (comma 1012)

I termini per il recupero dei tributi e contributi sospesi sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Obblighi del committente (comma 910)

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltato-



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

re (nonché con gli eventuali subappaltatori) per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'Inail.

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato a corrispondere, in solido con l'appaltatore o con il subappaltatore, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti.

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro Finanziamento attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro (comma 1186)

Il comma 1186 estende la facoltà per il ministero del Lavoro di erogare somme per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico.

Disposizioni varie

Interventi per la crisi d'impresa (comma 852)

Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali delle aziende di rilevanti dimensioni in difficoltà economico-finanziaria, la norma in esame prevede l'istituzione d'intesa con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita struttura che introduca forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La nuova struttura andrà a sostituire e/o riordinare gli organismi già esistenti presso il ministero dello Sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi d'impresa.

Il maxiemendamento ha previsto in aggiunta che la struttura operi in collaborazione con le Regioni nel cui ambito si verificano le crisi di impresa oggetto di intervento.

Salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà (comma 853)

Gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del Cipe su proposta del ministro dello Sviluppo economico.

Con tale provvedimento saranno determinati, in conformità agli orientamenti comunitari in materia:

- le tipologie di aiuto concedibile;
- le priorità di natura produttiva;
- i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici;
- l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate.

Il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi di Sviluppo Italia s.p.a

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (comma 903)

Sono previsti 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore del

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80).

Modifiche al codice degli appalti (comma 909 e ss)

I commi 909 e ss prevedono l'inserimento di una nuova disposizione all'interno del codice degli appalti (Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, all'articolo 86, dopo il comma 3) che prevede per gli enti aggiudicatori la necessità di effettuare la valutazione dell'adeguatezza del valore economico rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Una ulteriore disposizione inserita nel Codice degli appalti riguarda il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici. Viene previsto che nell'ambito dei requisiti per detta qualificazione debbano essere acquisite anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Infine sempre in materia di appalti vengono apportate alcune modifiche sia al Dlgs 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro che al Dlgs 276/2003 in materia di " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Le modifiche prevedono la responsabilità in solido dell'imprenditore committente con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

Modello Cud

La consegna può avvenire in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostituto di imposta può trasmettere al lavoratore dipendente la certificazione unica (Mod. Cud) in formato elettronico, purché il dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione.

► RISOLUZIONE Agenzia delle Entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006. **Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 4 del Dpr n. 322 del 1998, è stato esposto il seguente



Sindacale

Quesito

La società (...) spa, in qualità di sostituto d'imposta, rilascia ai propri dipendenti la certificazione (Mod. Cud) prescritta dall'articolo 4, comma 6-ter, del Dpr 322 del 1998. Al riguardo, chiede se sia ammissibile la consegna dei predetti modelli di certificazione mediante strumenti elettronici ed, in particolare, se possa mettere a disposizione dei lavoratori nel sito intranet - al quale il lavoratore potrebbe accedere previo inserimento del numero di matricola e di una password personale - la certificazione e le relative istruzioni contenute in un file Adobe pdf. Il dipendente verrebbe avvisato mediante invio di apposita e-mail che nel predetto spazio è disponibile la certificazione e dell'obbligo di conservare il Cud. In un secondo tempo la società verificherebbe, attraverso un sistema di feed-back, quali dipendenti non abbiano provveduto a visualizzare il modello Cud elettronico e ad inviare loro una nuova e-mail di sollecito.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l'istante, da una lettura testuale della norma, sembra emergere che la certificazione debba essere materialmente consegnata agli interessati su supporto cartaceo. Tuttavia, in base ad una lettura evolutiva delle disposizioni, è possibile riconoscere all'espressione "consegnate" di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Dpr 322 del 1998 la medesima interpretazione che l'Agenzia ha riconosciuto all'analoga espressione "consegna o spedizione" contenuta nell'articolo 21 del Dpr. 26 ottobre 1972 n. 633 in tema di fatturazione Iva (cfr. risoluzione n. 10 del 2001). Infatti, in materia di certificazione fiscale dei sostituti d'imposta, dal 1973 ad oggi si sono susseguiti diversi interventi legislativi che dimostrano la volontà del legislatore di adeguare gli adempimenti dei sostituti all'evoluzione dei tempi, riducendo gli appesantimenti burocratici. In particolare, con i commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del Dpr n. 322 del 1998 - che ha sostituito, a decorrere dal 20 giugno 2003, l'articolo 7 del Dpr n. 600 del 1973 - il concetto di modello conforme è stato sostituito con quello di schema di certificazione, assistendosi per tale via alla "liberalizzazione" della forma di certificazione. Alla luce di quanto premesso l'istante giunge alla conclusione che, al di là di una interpretazione meramente letterale delle disposizioni, il riferimento normativo all'obbligo di "consegna" da parte del sostituto della certificazione fiscale ben può essere inteso nel senso di consegna per via elettronica e che, dunque, lo stesso possa trasmettere telematicamente il Cud al proprio dipendente che sia messo in condizione di riceverlo attraverso tale canale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 4, comma 6-ter del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, dispone che "i soggetti indicati nel comma 1 (ossia quelli di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, n.d.a.) rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previden-

za sociale (Inps) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi". Il comma 6-quater dispone che "Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745". Il comma 6-quater è stato recentemente modificato dall'articolo 37, comma 10, lett. d), n. 3), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il precedente termine per la consegna della certificazione (15 marzo) con il nuovo termine del 28 febbraio, con decorrenza dal 1° maggio 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 è stato approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2007», con le relative istruzioni. Al riguardo, il punto 1.3 del provvedimento a proposito delle modalità di consegna della certificazione si limita a disporre "Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica". Emerge, dunque, che nella normativa sugli obblighi di certificazione fiscale del sostituto d'imposta è fatto solo riferimento all'obbligo di "consegnare" ovvero "rilasciare" la certificazione senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipenden-



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

te si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Si osserva, inoltre, che, a seconda delle specifiche modalità scelte dal sostituto per emettere e conservare il documento fiscale in esame, potrebbero tornare applicabili le disposizioni contenute nel decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 23 gennaio 2004 - "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto" - di recente chiarite con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006. Dai dati emergenti dall'istanza, infatti, non è chiaro se il Cud sia creato come documento informatico (con l'apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica) ovvero come documento analogico, formato o emesso secondo le modalità tradizionali, per il quale è comunque possibile, in alternativa alla conservazione cartacea, la conservazione elettronica ai sensi dell'articolo 4 del Dm 23 gennaio 2004. Al riguardo si precisa che la circolare n. 36/E, fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto, annovera tutte le dichiarazioni fiscali, dalla modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio, i modelli F23 ed F24), alle fatture e documenti simili, con la conseguenza che la scrivente ritiene che le disposizioni del decreto possano trovare applicazione in via generale anche con riferimento al predetto documento. Pertanto, se il modello Cud sarà emesso come documento informatico, dovrà essere conservato nella stessa forma, ai sensi dell'articolo 3 del Dm citato, mentre se sarà emesso come documento analogico, dovrà essere materializzato e conservato secondo le modalità tradizionali, salva la possibilità di procedere alla conservazione elettronica ai sensi dell'articolo 4 del Dm. In entrambi i casi sarà ammessa la "consegna" del modello attraverso canali informatici solo in presenza delle condizioni in precedenza illustrate.

Si fa presente che nella risposta non vengono affrontate le problematiche concernenti la sicurezza informatica e la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai documenti di cui si tratta, in applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in quanto sulle stesse la scrivente non ha competenza.

CONTRATTI DI LAVORO

Ccnl terziario Piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale

Le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi hanno trasmesso alla Confcommercio la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale. La richiesta salariale è pari a 78 euro, per il biennio 2007-2008. Le richieste riguardano le relazioni sindacali

(secondo livello di contrattazione aziendale/territoriale, responsabilità sociale dell'impresa, diritti sindacali, bilateralità); il mercato del lavoro (contratti a tempo determinato, d'inserimento, apprendistato, contratti di collaborazione / lavoro a progetto); l'orario di lavoro (part-time, lavoro notturno, retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge, banca delle ore); il welfare contrattuale (previdenza Integrativa, assistenza sanitaria integrativa); e altri temi quali la classificazione, la malattia/infortunio, diritto allo studio, quadri, operatori di vendita e il salario.

► PIATTAFORMA presentata da Filcams Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil alla Confcommercio. **Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro terziario, distribuzione e servizi.**

1. Sfera applicazione

Considerata l'evoluzione intervenuta nel settore, si richiede un approfondimento relativo alla sfera d'applicazione nonché alla relativa classificazione.

2. Relazioni sindacali

Così come previsto per il livello territoriale agli artt. 2 e 6 del vigente Ccnl, si richiede l'attivazione di tavoli di confronto anche a livello regionale con Confcommercio, relativi allo sviluppo di medie e grandi superfici di vendita, aperture domenicali e festive, aree turistiche, città d'arte, ecc. Tali confronti, finalizzati ad intese, dovranno essere propedeutici ad accordi con le istituzioni ai vari livelli.

Alla luce dei processi e delle modificazioni in atto nei nostri settori, va reso più cogente il diritto di informazione preventiva alle Rsu/Rsa in particolare quello previsto a livello aziendale dall'art. 3 del vigente Ccnl che dovrà riguardare tutti i processi previsti dall'articolo suddetto, sulle terziazioni, sulle esternalizzazioni, sugli appalti, sul franchising, sulle affiliazioni, sulle cooperative di lavoro, ecc. al fine di poter far sviluppare alle parti, appropriati confronti negoziali, ai vari livelli, per garantire regole e diritti per i lavoratori.

Si richiede che i diritti d'informazione di cui all'art. 3 del vigente Ccnl, si applichino alle imprese che occupano complessivamente più di 50 dipendenti nell'ambito di una sola provincia; 150 nell'ambito di una sola regione e 250 se operano nell'ambito nazionale. Si richiede altresì che ai diritti d'informazione si aggiunga la composizione degli organici aziendali (contratti a tempo pieno; part-time suddivisi tra orizzontali, verticali, misti e week and; contratti a tempo determinato e indeterminato; tirocini/stage; apprendisti; somministrati a tempo determinato, mercantiser, promoter).

Fermo restando l'unicità aziendale e che le terziazioni, appalti, ecc. non devono riguardare le attività caratteristiche dell'impresa, si richiede una procedura da definire contrattualmente.

In caso di terziazioni, ecc. con esclusione delle attività aziendali sopra richiamate, le stesse dovranno prevedere l'integrale applicazione del Ccnl ivi applicato e la contrattazione aziendale, territoriale in essere. Si richiede l'introduzione di una norma e la relativa procedura sui cambi di appalto, di concessione, ecc. che salvaguardi i livelli occupazionali.

Si richiede inoltre che i lavoratori delle imprese appaltatrici,



Sindacale

concessionarie, ecc. che svolgono la loro attività con caratteristiche continuative presso le imprese appaltanti, possano usufruire, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.

Si richiede che le imprese appaltanti inseriscano nel capitolato, l'integrale applicazione dei contratti nazionali, territoriali e aziendali di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti il presente Ccnl e il documento unico di regolarità contributiva (Durc) che deve essere rilasciato dagli organi amministrativi preposti dallo Stato che attestino gli avvenuti versamenti. Si richiede inoltre l'autocertificazione a norma di legge del rispetto integrale dei contratti nazionali, territoriali e aziendali che deve essere effettuata dalle imprese che acquisiscono l'appalto, nonché la certificazione dell'Ente bilaterale che attesti gli avvenuti versamenti delle quote ad esso competente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Secondo livello di contrattazione aziendale/territoriale

Nel riconfermare la validità del secondo livello di contrattazione si chiede di introdurre tra le materie da contrattare a questo livello il calendario annuo delle aperture domenicali e festive al fine di realizzare intese sull'organizzazione del lavoro attraverso una equa distribuzione dei turni/carichi di lavoro. Per quanto riguarda gli appalti di servizio, si richiede l'apertura di un confronto negoziale a livello territoriale/aziendale finalizzato ad una verifica sulla qualità degli appalti e a garantire ai lavoratori il pieno rispetto di quanto previsto dal Ccnl.

4. Responsabilità sociale dell'impresa

In virtù dell'accordo europeo siglato nell'ambito del dialogo sociale tra Eurocommerce e Uni-Europa il 5 novembre 2003, che recepisce quanto stabilito dal libro verde della Commissione Europea per "promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (2001), si richiede che il tema della Responsabilità sociale di Impresa divenga materia del diritto d'informazione e consultazione a ogni livello. Si chiede il diritto delle Ooss ad avere l'elenco dei fornitori di merci, prodotti e servizi, nonché ad avere informazioni dettagliate sugli standard minimi qualitativi, ambientali e sociali richiesti ai fornitori ed imposti ai franchisees.

In particolar modo si richiede che gli strumenti quali codici di condotta, bilancio sociali, certificazioni (di qualità, sociali, ambientali, ecc.) siano il risultato del confronto tra le parti ai vari livelli. Si richiede inoltre, la partecipazione delle Ooss nei sistemi di monitoraggio.

5. Diritti sindacali

Si richiede la conferma delle attuali norme del Ccnl sul tema Rsa/Rsu e di chiarire che il diritto alla fruizione dei permessi sindacali può essere esercitato da tutti i componenti le Rsu. Tenendo conto dell'evoluzione del Mercato del Lavoro, si richiede che ai fini del computo dei diritti sindacali vengano conteggiati anche gli apprendisti, i contratti a termine e i contratti di inserimento. Si richiede, inoltre, di recepire il lodo, tra Confcommercio e Filcams, Fisascat e Uiltucs, sull'indizione per la elezione delle Rsu.

Si richiede, altresì, per le piccole imprese sotto i 30 dipendenti, la mutualizzazione del monte ore permessi sindacali. Tale mutualizzazione da realizzarsi secondo criteri di gestione e modalità di utilizzo assegnato al livello decentrato, non dovrà

pregiudicare la costituzione di Rsa/Rsu in quelle imprese. Si richiede inoltre che in assenza di Rsa/Rsu le assemblee sindacali possano essere convocate dalle Ooss Territoriali.

6. Pari opportunità

Si richiede che i dati che le imprese inviano alle Ooss Nazionali, in base a quanto previsto dalla legge 125, vengano inviate anche alle strutture territoriali e agli Enti Bilaterali affinché si possa meglio monitorare il fenomeno.

7. Congedi

In relazione ai congedi per formazione di cui all'art. 5, si richiede di elevare la percentuale dei lavoratori che contemporaneamente possono accedervi e di ridurre i 5 anni di anzianità previsti per la maturazione di questo diritto.

Si richiede il riconoscimento di 3 giorni di permesso retribuito per il padre in occasione della nascita di un figlio. Si richiede, altresì, che le aziende concedano permessi (di cui all'art. 140 o non retribuiti) al fine di agevolare l'inserimento dei bambini al nido, scuole materne o elementari.

8. Mercato del Lavoro

8.1 Contratti a tempo determinato

Si richiede per i contratti a tempo determinato e per i contratti di somministrazione a tempo determinato il superamento della media annua del calcolo percentuale sugli organici a tempo indeterminato e la riduzione delle percentuali in essere.

Si richiede il superamento del periodo di prova, qualora i suddetti tornino a prestare la loro opera nell'ambito della stessa impresa e per la stessa mansione. Si richiede, inoltre, di introdurre, per i lavoratori con contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e criteri di priorità rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato.

8.2 Contratti d'inserimento

Si richiede l'incremento della percentuale di conferma e di prevedere che il periodo lavorativo sia considerato utile ai fini del calcolo degli scatti di anzianità e della progressione di carriera.

8.3 Apprendistato

La natura e le caratteristiche del contratto di apprendistato comportano la sua finalizzazione alla creazione di occupazione stabile, da realizzarsi attraverso la conferma a tempo indeterminato alla fine del periodo formativo. In questo senso va almeno previsto l'innalzamento della percentuale di conferma di cui all'art. 46 del vigente Ccnl. Si richiede la comunicazione all'apprendista della conferma anticipata dell'assunzione a tempo indeterminato e la rimodulazione delle decorrenze previste in tema di inquadramento dall'art. 53 del vigente Ccnl riducendo il periodo di cui al primo comma.

In tema di trattamento economico, di malattia, si richiede il riconoscimento del diritto alla retribuzione nelle misure e per i periodi stabiliti al comma b) dell'art. 168 del vigente Ccnl per la generalità dei lavoratori. In tema di trattamento economico di infortunio, si richiede il riconoscimento del diritto alla retribuzione nelle misure e per i periodi stabiliti all'art. 170 del vigente Ccnl per la generalità dei lavoratori. Fermo restando le competenze delle Regioni in materia di profili professionali, si richiede che, nell'ambito della vigenza del Ccnl le parti definiscano i profili professionali per settori specifici, attual-



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

mente non regolamentati, rientranti nella sfera di applicazione del Ccnl relativamente all'apprendistato professionalizzante, al fine di creare un quadro omogeneo sul territorio nazionale. Si richiede inoltre che anche agli apprendisti sia estesa l'assistenza sanitaria integrativa e di precisare che gli stessi hanno diritto alla previdenza integrativa.

8.4 Contratti di collaborazione/lavoro a progetto

Considerata l'evoluzione intervenuta in materia di lavoro parasubordinato, si richiede la definizione di normative specifiche per la garanzia dei diritti e delle tutele e un compenso che non sia inferiore a quello del lavoro subordinato.

8.5 Part-time

Si richiede di elevare il minimo delle ore previste dal vigente Ccnl, e di stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

Si richiede di rendere effettivamente applicabile il diritto di precedenza del passaggio da part-time a full time. Si richiede inoltre di chiarire che la percentuale di maggiorazione del 35% di lavoro supplementare si aggiunga a tutte le percentuali di maggiorazione previste a qualsiasi titolo dal vigente Ccnl.

Si richiede inoltre che le Rsa/Rsu possano prendere visione del registro di ore supplementari nelle singole unità produttive.

Sul part time post maternità si richiede che tale diritto sia riconosciuto anche nelle unità produttive al di sotto dei 20 dipendenti e sia fruibile altresì dalle donne con funzioni di responsabilità, incrementando inoltre, la percentuale degli aventi diritto. L'orario di lavoro relativo dovrà essere compatibile con le esigenze della lavoratrice madre.

9. Lavoro notturno

Si richiede di elevare al 25% la maggiorazione attualmente prevista per il lavoro ordinario notturno.

10. Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge

Sulla base di quanto previsto all'art. 138 del vigente Ccnl si richiede di chiarire che le giornate di lavoro ordinarie sono da considerarsi dal lunedì al sabato. Le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale (domenica) saranno retribuite con la maggiorazione del 30% per tutte le tipologie d'impiego, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia, fatte salve le condizioni di miglior favore.

11. Classificazione

Si richiede di recepire nel Ccnl quanto definito rispetto alla classificazione nel settore dei Servizi e Terziario avanzato, di sviluppare analogo riflessione per quanto attiene la classificazione del settore auto e di attivare la Commissione Paritetica per l'aggiornamento delle declaratorie professionali. Alla luce delle recenti disposizioni legislative in merito alla vendita dei farmaci nella distribuzione commerciale, si richiede per gli addetti farmacisti inseriti nelle strutture commerciali il riconoscimento del 1° livello, così come previsto al punto 3 dell'art. 97. Si richiede inoltre di approfondire le tematiche relative a capi reparto inquadrati al 3° e 2° livello in relazione all'orario di lavoro.

12. Malattia/Infortunio

Si richiede la conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica, superando di fatto l'art. 173 1 del Ccnl. Si richiede inoltre che le aziende comunichino al lavoratore con un preavviso di 30 giorni la scadenza del periodo di comporto sia per la malattia che per l'infortunio.

Si richiede inoltre l'integrazione da parte delle aziende, dal 4° al 20° giorno, della indennità di malattia corrisposta dall'Inps, al fine di raggiungere il 100% della retribuzione.

13. Previdenza integrativa

Si richiede che le Ooss e le Imprese effettuino assemblee congiunte al fine di favorire l'adesione alla previdenza integrativa relativa al fondo FonTe. Si richiede inoltre l'obbligo di allegare alle buste paga il modulo per l'iscrizione a FonTe e le documentazioni ed informazioni prodotte dal Fondo.

14. Assistenza sanitaria integrativa

Si richiede di estendere i 10 euro previsti per i full time anche per i part time, per gli apprendisti e i contratti a tempo determinato.

15. Bilateralità

Vanno individuate forme di sostegno al reddito per i lavoratori che, attualmente, sono sprovvisti di ammortizzatori sociali, attraverso l'istituzione di un fondo specifico finanziato dalle imprese.

Considerata l'inscindibilità delle norme contrattuali previste dal Ccnl, si richiede che le banche datipresenti nella bilateralità (forte, ebinter, est, quas, quadrifor) incrocino i propri dati al fine di evitare l'evasione delle norme contrattuali e contributive. Si richiede che le imprese inviino agli enti bilaterali il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che deve essere rilasciato dagli organi amministrativi preposti dallo Stato che attesti gli avvenuti versamenti e inviino inoltre la dichiarazione di responsabilità relativa all'applicazione della contrattazione collettiva.

16. Formazione continua

Si richiede un maggior coinvolgimento delle Rsa/Rsu e delle Ooss e degli Enti bilaterali ai vari livelli di competenza al fine di monitorare meglio l'andamento dei percorsi formativi. (Recepimento criteri concordati per ForTe)

17. Diritto allo studio

Si richiedono maggiori garanzie atte a favorire la frequenza agli studi scolastici di qualsiasi livello. Si richiede inoltre che l'utilizzo delle 150 ore sia esteso anche alle scuole di specializzazione ivi compreso i Master universitari.

18. Prospetto paga

Si richiede che nel prospetto paga sia evidenziato il Tfr maturato e la specifica voce relativa alla mansione. Si richiede inoltre che le imprese consegnino copia delle timbrature relative all'orario di lavoro con la consegna della busta paga relativa al mese di appartenenza.

19. Banca delle ore

Fermo restando quanto previsto all'art. 124 del vigente Ccnl, si richiede che l'attivazione della banca delle ore sia discussa con le Rsu/Rsa e Ooss competenti. Si richiede inoltre che al 31 dicembre di ogni anno le aziende forniscano alle Rsa/Rsu e Ooss competenti i riepiloghi generali delle ore accantonate fornendo altresì copia agli enti bilaterali competenti.



Sindacale

20. Procedimenti penali art. 208 Ccnl

Si richiede di sviluppare un approfondimento di merito in relazione all'articolo suddetto.

21. Salario

In applicazione dell'accordo del 23 luglio '93 vigente si richiede un incremento salariale a valere per il biennio 2007-2008 pari a 78 euro.

22. Accordi d'avvio

Si richiede di introdurre una norma nel 2° livello di contrattazione sulle nuove aperture e sugli ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti, finalizzata al raggiungimento d'intese sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, all'occupazione qualitativa, all'articolazione dell'orario di lavoro e alle flessibilità organizzative. Il confronto si dovrà esaurire a norma, un mese prima del nuovo insediamento.

23. Quadri

Si richiede la rivalutazione dell'indennità di funzione e la definizione di regole relative alla reperibilità e la conseguente indennità economica. Si richiede inoltre un incremento della quota a carico delle aziende per il fondo Quas pari a 100 euro annuali.

Linee di orientamento per il rinnovo della "parte speciale" del Ccnl riguardante gli "operatori di vendita" (ex Vvpp)

1) Profili professionali

Inserire un primo livello super e relativo trattamento economico, con la seguente dizione: "all'O.d.V. può essere formalmente affidato l'incarico di coordinamento di altri venditori".

2) Tutela del posto di lavoro

Miglioramento della normativa, abbassando il limite degli ottanta dipendenti per la sua applicazione ed estendendola anche ai casi di malattia professionale.

3) Scatti di anzianità

Adeguamento del valore degli scatti di anzianità.

4) Rischio macchina

Aggiornamento della normativa in particolare per quanto concerne il massimale di concorso delle spese da parte dell'azienda per la riparazione dell'automezzo.

5) Polizze assicurative

Elevazione dei valori delle polizze assicurative integrative dei trattamenti Inail sia per il caso di morte, sia per l'invalidità permanente dell'O.d.V. a carico del datore di lavoro.

6) Retribuzione

Applicazione degli aumenti retributivi che verranno definiti per il 3°, 2° e 1° livello del commercio, rispettivamente per l'O.d.V. di 2a categoria, di 1a e 1a super. Il secondo livello definirà la struttura retributiva dell'incentivazione.

Allegato

Documento Filcams-Fisascat-Uiltucs inviato al dott. Vasco Errani presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

- Commissione attività produttive

Premessa/introduzione

- l'evoluzione della normativa del commercio non risulta adeguata alle trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema distributivo italiano vincolandone lo sviluppo e le opportunità

di modernizzazione;

- La riforma Bersani si è posta l'obiettivo di dare una nuova organizzazione al commercio realizzando obiettivi quali la programmazione commerciale, ricondotta alla pianificazione urbanistica, la libertà di nuove aperture per i piccoli esercizi, la ridefinizione delle autorizzazioni per medie e grandi superfici, la soppressione delle tabelle merceologiche, la valorizzazione dei centri storici, ottenendo risultati differenziati per le singole regioni;

- A seguito della approvazione con legge costituzionale n. 3/2001 delle modifiche al titolo V della Costituzione, il commercio è divenuto di competenza esclusiva delle regioni con il risultato che sui provvedimenti delle amministrazioni lo Stato non potrà più esercitare un controllo di merito ma solo di legittimità tramite il ricorso alla Corte Costituzionale.

- A causa della carenza di coordinamento e di una visione differente d'insieme delle esigenze del comparto distributivo, le Regioni hanno proceduto in modo autonomo, realizzando scelte programmatiche e vincolistiche, o promuovendo rapide liberalizzazioni (senza effettuare analisi approfondite del fabbisogno di distribuzione moderna in rapporto alla popolazione, impatti ambientali, viabilità, ecc.) in particolare delle grandi strutture. Altre regioni ancora hanno bloccato lo sviluppo liberalizzando però le vendite in promozione e gli orari dei negozi.

- Una maggiore omogeneità a livello nazionale permetterebbe una trasparenza normativa sulla realtà distributiva e commerciale evitando comportamenti discriminatori nei confronti dei consumatori e delle insegne.

- Nel mutato quadro istituzionale diviene indispensabile un coordinamento delle diverse normative regionali da parte della Direzione generale del commercio interno nell'ambito della conferenza Stato Regioni e autonomie locali, e un auto-coordinamento più rigoroso delle regioni anche perché le catene distributive che operano a livello nazionale sono le stesse che operano a livello interregionale e regionale. L'assenza di un indirizzo di regolamentazione che assicuri criteri minimi di uniformità può condizionare le scelte dei distributori a seconda della realtà territoriale e di conseguenza il livello e la consistenza dei servizi commerciali offerti.

- Le politiche centrali sviluppate nell'ambito della conferenza stato regioni che si traducano in indirizzi di regolamentazione, potrebbero riguardare: modalità di coordinamento, pianificazioni regionali e comunali, individuazione di linee di intervento che favoriscano l'integrazione tra piccole e grandi realtà, nell'ottica di favorire lo sviluppo di strutture medio grandi, ma anche la permanenza delle piccole realtà imprenditoriali; orari di apertura dei negozi e deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per evitare che il federalismo commerciale divenga uno strumento di marketing commerciale.

Accanto alla definizione di politiche centrali serve "rendere permanente", "istituzionalizzare" il tavolo di confronto fra Stato e Regioni e supportare la definizione delle politiche comuni con studi e ricerche promosse dalla stessa conferenza Stato Regioni nel doppio obiettivo di monitorare e incanalare, supportare, le scelte delle amministrazioni territoriali (gruppo di esperti individuati dalla conferenza stessa).

- Va inoltre favorito e reso continuativo il coinvolgimento a



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

livello regionale di tutte le associazioni di categoria delle imprese distributive, dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori ecc. (Il confronto e la ricerca di soluzioni complessivamente migliorative evita il determinarsi di forti interessi corporativi, fenomeno tipico del decentramento).

Orari di apertura deroghe domenicali

Gli indirizzi di regolamentazione impartiti dalla conferenza stato regioni potrebbe riguardare:

- 1) individuazione di un numero contenuto di deroghe all'obbligo di chiusura domenicale omogeneo e standard individuato correlando il numero di apertura ai periodi di maggior afflusso turistico* (sia esso invernale o estivo) con il periodo natalizio.
 - 2) contenere le differenziazioni nelle aree dei diversi comuni. La scelta operata di favorire centri storici, comuni montani, zone del lungomare e parchi, determina meccanismi a catena e la ricerca da parte delle stesse amministrazioni comunali di aggirare l'ostacolo per compensare gli squilibri fra le aree e rispondere alle sollecitazioni della grande distribuzione tradizionalmente ubicata nelle periferie. Se il periodo di maggiore affluenza turistica è ben determinato, le aree sensibili al fattore turistico quali ad esempio i centri storici. Dovrebbero trovare soddisfatta la necessità di deroga alla chiusura nel periodo standard definito.
 - 3) individuazione, quale criterio unico per la definizione dei calendari di deroga all'obbligo di chiusura, i periodi di maggiore affluenza turistica.
 - 4) indirizzo di escludere dalle festività derogate dall'obbligo di chiusura le festività laiche e religiose.
 - 5) rendere obbligatoria la concertazione tra comuni limitrofi o appartenenti allo stesso bacino commerciale e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione del calendario annuo delle aperture.
 - 6) identificare un sistema sanzionatorio elevato e comune che associ alla sanzione amministrativa la sospensione temporanea dell'attività di vendita.
- l'obiettivo è il superamento della differenziazione ex art. 12 decreto Bersani laddove utilizzata anche dalle legislazioni regionali fra città d'arte e comuni ad economia prevalentemente turistica in quanto nei fatti per la prevalenza dei comuni d'Italia sussiste una forte incidenza del turismo e difficile la determinazione di quali città siano davvero d'arte.

RAPPORTI DI LAVORO

Fondo assistenza sanitaria Est Il nuovo regolamento

Pubblichiamo il testo del nuovo regolamento approvato dagli organi del Fondo Est. Le modifiche riguardano alcune semplificazioni delle procedure per le variazioni nel rapporto di lavoro e la "mensilizzazione" dei versamenti. È inoltre previsto che nel caso di riassunzione presso la stessa azienda non vi sia l'onere di una successiva una tantum.

► REGOLAMENTO Fondo Est

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dalle aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi "Est", in seguito più brevemente denominato "Est", costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005 e successive modificazioni in attuazione dell'accordo istitutivo contemplato dal Ccnl per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi sottoscritto il 14 luglio 2005 e dal Ccnl per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005.

Le prestazioni sono finalizzate per i beneficiari individuati dai suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio, Fipe e Fiavet in rappresentanza dei datori di lavoro, nonché Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, in rappresentanza dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti riguardanti Est.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.

Articolo 2

Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione

Le aziende destinatarie dei contratti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere ad Est tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e dei contratti collettivi d'anzichiamati assumono la qualifica di iscritti ad Est i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei quadri e dei dirigenti.

È, comunque, consentita, limitatamente per i dipendenti delle aziende del Turismo, l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

L'Azienda verserà la quota volontaria, relativa ai mesi non lavorati, in unica soluzione con l'ultimo versamento periodico. È altresì consentita l'iscrizione ad Est dei dipendenti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Ccnl di riferimento e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

L'iscrizione ad Est presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro

SINDACALE



Sindacale

eventuali successive modifiche.

L'iscrizione o la cancellazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.fondoest.it, ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della procedura informatizzata, con l'invio, a mezzo posta o via fax, del modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte che è possibile richiedere al Servizio contributi.

L'elenco dei dipendenti potrà essere raccolto nelle "liste di contribuzione" inserite secondo i modelli informatici forniti da Est (inserimento manuale - Csv trimestrale - XML mensile) e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e.mail, tipologia del rapporto di lavoro (Ccnl di riferimento, rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dal tracciato dati.

Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica - ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria. Le aziende che non hanno i requisiti informatici per operare on-line potranno richiedere al Fondo la user id e la password anche via fax o posta.

L'iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite centri servizi o consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'azienda interessata, al centro servizi o al consulente.

È facoltà dei consulenti, centri servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente online, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo.

All'atto della richiesta di iscrizione dovranno essere indicati on-line (nella riconciliazione pagamenti) tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all'iscrizione stessa. Il servizio contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoest.it o via fax, ad Est in occasione del versamento periodico dei contributi.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva Inps (DM 10/2).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'azienda è tenuta a darne comunicazione ad Est, Servizio prestazioni, in occasione del versamento periodico dei contributi.

Articolo 3

Decorrenza delle prestazioni

3.1 Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario".

La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione, ad eccezione dei lavoratori già in servizio per i quali il primo contributo ordinario decorre dal primo ottobre 2006.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae per un tempo corrispondente ai trimestri versati dall'azienda.

3.2 Fatto salvo quanto riportato agli articoli successivi in tema di cessazione del rapporto, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applicano i Ccnl di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se la nuova iscrizione avviene nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al punto 3.1.

L'aspettativa non retribuita o la Cigs equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della Cigs, salvo che l'azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso al termine della sospensione l'azienda riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l'una tantum e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento.

Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad Est - Servizio prestazioni

Articolo 4

Contribuzione

L'obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro

4.1 Quota una tantum: tutte le aziende sono tenute a corrispondere ad Est, per i dipendenti in forza alla data del 1/10/2006 un importo una tantum:

a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 30,00 pro capite.

b) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 30,00 pro capite.

c) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fivet) l'importo di euro 15,00 pro capite.

d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fivet) l'importo di euro 8,00 pro capite.

Per coloro che vengono assunti successivamente all'1.10.2006 la quota una tantum è dovuta dal primo giorno del mese d'inizio dell'attività lavorativa. L'una tantum non è dovuta in presenza di riassunzione presso la stessa azienda purché tra i due periodi lavorativi vi sia un'interruzione inferiore ai 6 mesi.

La quota una tantum versata all'atto dell'iscrizione del dipen-



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

dente non è più dovuta nel corso dell'iscrizione del dipendente ad Est, in costanza del suo rapporto di lavoro.

4.2 Contributo ordinario: tutte le aziende sono tenute a corrispondere ad Est, per i dipendenti in forza alla data del 1° ottobre 2006, un contributo ordinario:

a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 10,00 mensili pro capite.

b) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 7,00 mensili pro capite.

c) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fiafet) l'importo di euro 7,00 mensili pro capite.

d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fiafet) l'importo di euro 5,00 mensili pro capite.

Per coloro che sono assunti successivamente al 1° ottobre 2006 la contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad Est - Servizio contributi, via Pisanelli 40/40A 00196 Roma oppure inviata agli indirizzi e-mail presenti sul sito.

In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione.

Articolo 5

Modalità di versamento

5.1 Il versamento dei contributi avviene, con cadenza trimestrale anticipata, per ogni dipendente avente diritto in forza, alle date:

16 gennaio per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo

16 aprile per il trimestre 1° aprile - 30 giugno

16 luglio per il trimestre 1° luglio - 30 settembre

16 ottobre per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre

Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre già pagato, l'azienda effettuerà il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato, unitamente al primo versamento trimestrale successivo.

L'azienda dovrà, ad ogni scadenza trimestrale, comunicare on-line la lista di contribuzione dei lavoratori in servizio. Se non vi sono cambiamenti nella lista di contribuzione, si attiva il tasto "conferma lista di contribuzione".

5.2 Il alternativa al versamento trimestrale anticipato per le sole aziende, consulenti o centri servizi che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi comunicazione cartacea, è consentito il versamento della contribuzione ordinaria mensile con cadenza posticipata al 16 del mese successivo a quello di riferimento. In occasione del versamento periodico si deve inviare, on-line, la lista di contribuzione in formato XML.

5.3 Per le aziende che operano on line, al termine della procedura il sistema informatico elabora l'ordine di bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) che l'azienda può stampare per procedere al pagamento. Le aziende che non disponessero dei necessari requisiti

informatici per operare on-line, possono mettersi in contatto con il Fondo e riceveranno via posta o via fax l'ordine di bonifico precompilato.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato versamenti precedenti al 16.10.2006 mediante bonifico bancario e li abbia segnalati nella riconciliazione pagamenti della procedura informatica, saranno dedotti gli importi già versati.

Nel primo ordine di bonifico precompilato, successivo all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art. 4.1.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il consiglio direttivo di Est potrà prevedere, per il pagamento dei contributi, una data diversa per il periodo iniziale.

Articolo 6

Mancato versamento dei contributi Sospensione delle prestazioni - Riattivazione delle prestazioni

6.1 Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'azienda che si protragga per due trimestri, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. La sospensione, che sarà comunicata in anticipo al dipendente, entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'azienda.

Successivamente alla fase di primo avvio di Est, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

Il consiglio direttivo di Est deciderà la data di applicazione della disciplina in questione.

6.2 Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il ravvedimento, andranno inviati via fax salvo diversa procedura da concordare con il Fondo.

Ricevuto il fax il Servizio contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, darà comunicazione al Servizio prestazioni che riattiverà l'erogazione delle prestazioni, dandone conferma all'azienda ed al dipendente.

6.3 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga per oltre un semestre, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 2.

Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell'azienda.

Articolo 7

Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:
a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi



Sindacale

- causa, di Est;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- e. Nomina a quadro o a dirigente;

Articolo 8

Variazione, cessazione del datore di lavoro

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est nel termine massimo di 15 giorni.

Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo, con il mantenimento dei diritti acquisiti con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avviene entro 6 mesi dalla sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d'azienda, l'azienda subentrante comunicherà per iscritto i nominativi dei lavoratori trasferiti.

Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.

Est metterà, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'Azienda alla data della richiesta della cancellazione.

Articolo 9

Il programma di assistenza sanitaria integrativa

Gli organi di Est hanno approvato, con specifica delibera che si allega ed è parte integrante del presente regolamento, il programma di assistenza sanitaria integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Articolo 10

Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli organi di Est secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Norme transitorie

Le aziende che hanno effettuato l'iscrizione ad Est con il ver-

samento del contributo una tantum in data antecedente il primo ottobre 2006, debbono perfezionare tale iscrizione, tramite la procedura on-line presente sul sito, con la compilazione della scheda azienda e l'invio della lista di contribuzione dei lavoratori in servizio alla data del primo ottobre 2006, nonché gli estremi del versamento effettuato dell'una tantum per consentire al sistema di dedurre gli importi già versati.

In alternativa, le aziende che non disponessero dei necessari requisiti informatici per operare on-line, possono mettersi in contatto con il Fondo e riceveranno via posta o via fax i modelli necessari.

Tfr: convegno in Unione sulle novità della previdenza complementare

Si è svolto presso la Sala Orlando dell'Unione il convegno "Tfr: le novità per le imprese". Il momento di incontro è stato pensato per illustrare alle imprese gli adempimenti in materia di Tfr e di previdenza complementare conseguenti alle novità introdotte dalla legge Finanziaria. Di seguito la documentazione distribuita alle aziende.

► NOTA Confcommercio n. Prot. 02859 del 29.11.2006. **Tfr dall'1.1.2007.**

Il 20 novembre si è tenuto a Roma, presso la sede confederale, l'incontro di approfondimento sulla riforma della previdenza complementare.

Tra gli aspetti trattati, è emersa l'esigenza di riservare particolare attenzione all'impatto della nuova disciplina nel periodo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, concesso al lavoratore per operare la scelta (esplicita o tacita) di destinazione del Tfr.

In particolare, è stato evidenziato come, per effetto del combinato disposto tra le disposizioni del decreto di riforma della previdenza complementare (Dlgs 252/2005) e quelle della Finanziaria 2007, le aziende con più di 49 dipendenti avranno interesse a devolvere, già a partire dal 1 gennaio 2007, il Tfr maturando al Fondo pensione di categoria (FonTe). Solo in questo modo, infatti, potranno evitare che gli importi di Tfr vadano a confluire all'Inps (conto di tesoreria) per essere utilizzati con finalità di carattere non previdenziale.

Da un punto di vista operativo, per evitare tale eventualità è necessario acquisire fin dal mese di gennaio 2007 la scelta esplicita del lavoratore a favore di FonTe. Del resto, soltanto attraverso questa soluzione le aziende interessate potranno, senza attendere l'operatività del silenzio-assenso, liberarsi degli adempimenti legati alla gestione di un Tfr di cui, comunque, dovranno perdere la disponibilità finanziaria.

Nel ricordare, con l'occasione, che il trasferimento del solo Tfr non comporta l'obbligo del versamento del contributo a carico dell'azienda e del lavoratore, si trasmettono in allegato 4

(segue a pag. 21)



Destinazione TFR: Lavoratore iscritto a FON.TE.

(occupato in un'azienda con meno di 50 dipendenti)

	fino al 31.12.2006	dal 01/01/2007	al 30/06/2007	dal 01/7/2007
Occupato prima del 29/04/1993 50% del TFR a FON.TE. 50% del TFR in azienda				
→ Silenzio-assenso		50% TFR Fon.Te. 50% TFR in azienda		100% TFR a Fon.Te.
→ Scelta Fon.te.		100% TFR a Fon.Te. (Il TFR va a FON.TE. a partire dalla data della scelta)		100% TFR a Fon.Te.
→ Scelta di lasciare il TFR in azienda		Residuo 50% TFR in azienda		50% TFR Fon.Te. 50% TFR in azienda
Occupato dopo 28/04/1993 100% del TFR a FON.TE.				
→ Non deve fare alcuna scelta		Continua a versare 100% del TFR a Fon.Te.		

N.B. Ferme restando le scadenze indicate, gli adempimenti contabili dovranno essere effettuati dopo il 30.6.2007

Destinazione TFR: Lavoratore non iscritto a FON.TE.

(occupato in azienda con meno di 50 dipendenti)

	fino al 31.12.2006	dal 01/01/2007	al 30/06/2007	dal 01/7/2007
Occupato prima del 29/04/1993 100% del TFR in azienda				
→ Silenzio-assenso		100% del TFR in azienda		100% TFR a Fon.Te.
→ Scelta Fon.te.		Minimo 50% TFR a Fon.Te. Restante parte in azienda (Il TFR va a FON.TE. a partire dalla data della scelta)		Minimo 50% TFR a Fon.Te. Eventuale residuo in azienda
→ Scelta di lasciare il TFR in azienda		Il 100% del TFR maturando rimane in azienda		100% del TFR in azienda
Occupato dopo il 28.4.93 100% del TFR in azienda				
→ Silenzio-assenso		100% del TFR maturando in azienda		100% TFR a Fon.Te.
→ Scelta Fon.te.		100% del TFR maturando a Fon.Te.		100% TFR a Fon.Te.
→ Scelta di lasciare il TFR in azienda		Il 100% del TFR maturando rimane in azienda		100% TFR in azienda

N.B. Ferme restando le scadenze indicate, gli adempimenti contabili dovranno essere effettuati dopo il 30.6.2007



**Destinazione TFR :Lavoratore iscritto a FON.TE.
(azienda con più di 49 dipendenti)**

OGGI	01/01/2007	30/06/2007	01/7/2007
Occupato prima del 29/04/1993 50% del TFR a FON.TE. 50%del TFR in azienda			
Silenzio assenso	50% TFR FON.TE Resto all'INPS		100% TFR a Fon.te.
Scelta Fon.te.	100% TFR a FON.TE. (Il TFR va all'INPS per la parte maturata dall'1/01/2007 alla data della scelta)		100% TFR a Fon.te.
Scelta TFR in azienda	Scelta di lasciare TFR residuo in azienda: 50% TFR a Fon.te. e resto all'INPS		50% TFR Fon.te. Resto all'INPS
Occupato dopo 28/04/1993 Versa 100% del TFR a FON.TE.			
Non deve fare alcuna scelta	Continua a versare 100% del TFR a Fon.te.		

N.B. Ferme restando le scadenze indicate, gli adempimenti contabili dovranno essere effettuati dopo il 30.6.2007

**Destinazione TFR: Lavoratore non iscritto a FON.TE.
(azienda con più di 49 dipendenti)**

OGGI	01/01/2007	30/06/2007	01/7/2007
Occupato prima del 29/04/1993 100% del TFR in azienda			
Silenzio assenso	100% del TFR all'INPS		100% TFR a Fon.te.
Scelta Fon.te.	Minimo 50% TFR a FON.TE. Restante parte, qualora "non optata", va all'INPS a partire dalla data della scelta		Minimo 50% TFR a Fon.te. Quota restante all'INPS
Scelta TFR in azienda	Scelta di lasciare TFR in azienda: 100% del TFR va all'INPS		100% del TFR all'INPS
Occupato dopo 28.4.93 Il 100% del TFR in azienda			
Silenzio assenso	Il 100% del TFR va all'INPS		100% del TFR a Fon.te.
Scelta Fon.te.	Il 100% del TFR va a FON.TE.		100%del TFR a Fon.te.
Scelta TFR in azienda	100% del TFR va all'INPS		100% del TFR all'INPS

N.B. Ferme restando le scadenze indicate, gli adempimenti contabili dovranno essere effettuati dopo il 30.6.2007



Sindacale

(segue da pag. 18)

schede che sintetizzano le situazioni che potrebbero verificarsi con l'entrata in vigore della nuova disciplina sul Tfr.

Lavoratori neocomunitari Istruzioni ministeriali sull'ingresso nella Comunità di Bulgaria e Romania

A seguito dell'entrata nella Comunità europea di Bulgaria e Romania e della decisione presa dal Consiglio dei ministri del 27 dicembre scorso di permettere parzialmente la libera circolazione dei lavoratori, è stata pubblicata la circolare congiunta tra il ministero dell'Interno e il ministero della Solidarietà sociale. A partire dal 1° gennaio nei confronti di tali cittadini non trovano più applicazione le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno contenute del Tu sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Tu delle disposizioni in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, prima di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai due Paesi, è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno. Tale regime, mentre stabilisce l'apertura immediata per i settori del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, di quello agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico, nonché per il settore del lavoro stagionale e del lavoro autonomo, prevede per i settori diversi da quelli sopra menzionati misure semplificate per monitorare l'accesso al mercato del lavoro.

► CIRCOLARE n. 2 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2006. **Ingresso nell'Ue dei cittadini della Romania e della Bulgaria.**

Il 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell'Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sull'immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del Dpr 18 gennaio 2002, n.54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri

dell'Unione europea).

In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'Ue, comprese quelle relative all'allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato Dpr n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali.

In relazione al diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione dell'art. 7 del predetto Dpr n. 54/2002 – il quale dispone che i cittadini comunitari non possano essere espulsi, ma possano essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri paesi dell'Ue, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.

Il regime transitorio predetto prevede l'apertura immediata nei seguenti settori:

- agricolo e turistico alberghiero;
- lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico;
- dirigenziale e altamente qualificato.

Ugualmente è prevista l'apertura immediata per il lavoro stagionale.

Per tutti i restanti settori produttivi l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione mediante spedizione postale (raccomandata a/r) da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del ministero dell'Interno (www.interno.it) e del ministero della Solidarietà sociale (www.welfare.gov.it).

Si è ritenuto di non fare ricorso a quote numeriche.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione provinciale del lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

l'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 20002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

l'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

l'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)		Inail (1/1/2006)		
	Tempo pieno	Tempo parziale	Impiegati / operai	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FNO01) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FNO01.



Sindacale

l'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolata sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SVO0 - UN00 X 000	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	<p>Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".</p> <p>Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.</p>
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2007

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153
	Maggio	127,8	1,187	1,515
	Giugno	127,9	1,266	1,700
	Luglio	128,2	1,504	2,003
	Agosto	128,4	1,662	2,247
	Settembre	128,4	1,662	2,372
	Ottobre	128,2	1,504	2,378
	Novembre	128,3	1,583	2,562

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Indice

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Finanziaria 2007. **Pag. 39**
- ▶ Disciplina del potere di autotutela dell'Inps. **Pag. 41**
- ▶ Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. **Pag. 45**

PREVIDENZA

- ▶ Nuovi assegni familiari. **Pag. 45**
- ▶ Buoni pasto e lavoratori part time. **Pag. 47**

ASSISTENZA

- ▶ Variazioni minimali e massimali premi Inail dall'1.7.2006. **Pag. 48**

Un apposito decreto ministeriale stabilirà del modalità di attuazione della disposizione.

• Riduzione del cuneo fiscale (commi da 266 a 270)

Al fine di favorire la competitività delle aziende, con esclusione di alcuni settori (banche, assicurazioni, energia, trasporti, telecomunicazioni, ecc), è stata effettuato un intervento sull'Irap che prevede le seguenti due nuove deduzioni dalla base imponibile che riguardano solo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

- I contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro;

- abbattimento di € 5.000, su base annua e rapportate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nell'anno, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo è aumentato a € 10.000 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Tale deduzione è alternativa a quella di € 5.000 e può essere usufruita entro i limiti dell'applicazione del "de minimis".

Le predette deduzioni sono alternative a quelle già previste dalla normativa Irap (spese per gli apprendisti, disabili, costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo ecc.), fatta eccezione per i premi Inail. Le nuove deduzioni devono comunque essere autorizzate dalla Cee in quanto misure selettive ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato per alcuni settori.

• Auto aziendali - fringe benefit (comma 324)

La disposizione relativa all'aumento del valore del benefit auto dal 30% al 50% stabilita dagli articoli 71 e 72 della legge n. 286/2006 ha effetto a decorrere dal 2007. I datori di lavoro che nel corso del 2006 avevano applicato l'incremento del valore del benefit possono rimborsare i maggiori importi trattenuti ai dipendenti interessati (contributi e ritenute fiscali) riefettuando il conguaglio nel mese di gennaio o febbraio 2007. Al riguarda si rammenta che ai fini contributivi il conguaglio può essere effettuato anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2007 (scadenza 16/2/2007) esponendo l'elemento che ha determinato la diminuzione delle retribuzioni imponibili di competenza del mese di dicembre 2006 con il codice D000 ed utilizzando, per la compilazione dell'Emens, l'elemento >Varretributive< con attributo anno 2006 e >Diminuzione Imponibile>.

• Contributi a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (comma 399).

Per il 2007 viene confermato in € 3.615,20 il limite di deducibilità dei contributi e delle somme versate a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa.

• Previdenza complementare (commi 749 - 762).

È confermata l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007 con la possibilità per le forme pensionistiche complementari di ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite il conferimento del Tfr dal 1° gennaio 2007 e il versamento degli arretrati relativi al periodo 1° gennaio - 30.6.2007.

Istituzione del Fondo per l'erogazione ai dipendenti privati del Tfr gestito dall'Inps per la confluenza nel Fondo del Tfr maturando dal 1.1.2007 e non versate alle forme di previdenza complementare.

IN PRIMO PIANO

Finanziaria 2007 Le principali disposizioni in materia di welfare

A seguito dell'approvazione della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006 pubblicata sulla Gu n. 299 del 27.12.2006), in vigore dall'1.1.2007, riepiloghiamo le principali disposizioni di particolare interesse, in materia di welfare.

• Tfr - clausola di salvaguardia (comma 9) e contributo di solidarietà (commi 222-223)

- per la determinazione dell'Irpef sul Tfr, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si potranno applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni in vigore al 31.12.2006. Al riguardo si fa presente che, a seguito di una serie di calcoli effettuati, le aliquote e gli scaglioni del 2006 risultano più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 2007;

- dall'1.1.2007 al 3.12.2009 è istituito un contributo di solidarietà del 15% sul Tfr, sull'indennità di premio di fine servizio, sull'indennità di buonuscita e sui trattamenti integrativi corrisposti da forme pensionistiche complementari, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

• **Compensazioni per le imprese che conferiscono il Tfr (commi 764 - 765 - 766).**

A titolo di compensazione per il conferimento del Tfr residuo maturando dal 1.1.2007 sono previste le seguenti agevolazioni:

- deduzione dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo dello Stato gestito dall'Inps; tale misura è elevata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti;
- esonero per i datori di lavoro dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del Tfr (0,20% e 0,40% per i dirigenti industria) nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme di previdenza complementare e al Fondo dello Stato gestito dall'Inps;
- dal 1.1.2008 riconoscimento per i datori di lavoro che versano il Tfr maturando alle forme di previdenza complementare e al Fondo dello Stato gestito dall'Inps l'esonero dal versamento dei contributi minori per ogni lavoratore nelle seguenti misure percentuali applicate nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito:
0,19% per l'anno 2008;
0,21% per l'anno 2009;
0,23% per l'anno 2010, ecc.

• **Aumento dei contributi (commi da 768 a 773).**

Dal 1° gennaio 2007 sono previsti i seguenti aumenti contributivi:

• **Contributi artigiani e commercianti**

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono stabilite nella misura del 19,5%, elevata al 20% dal 1.1.2008;

• **Contributi lavoratori dipendenti**

L'aliquota contributiva lvs per la quota a carico dei lavoratori è aumentata dello 0,30%.

• **Contributi lavoratori parasubordinati**

Per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps le aliquote contributive sono le seguenti:

- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria: 23%;
- rimanenti tipologie di iscritti alla gestione separata: 16% (ex 10% e 15%).

Le suddette aliquote sono ripartite tra il committente ed il lavoratore parasubordinato nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Per tali lavoratori è inoltre previsto che:

- l'incremento contributivo previsto dal 1.1.2007 non può comunque determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. Come parametro di riferimento deve essere considerato il compenso netto mensile già riconosciuto all'interessato alla data del 1.1.2007 in caso di rapporto già in essere alla stessa data ovvero il compenso netto mensile riconosciuto in base all'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con lo stesso committente;
- i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente di analoga professionalità

sulla base di quanto previsto dai Ccnl di riferimento. Si rammenta che in precedenza tali compensi dovevano essere equiparati ai compensi previsti per il lavoro autonomo.

Per tali lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è inoltre prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Per l'erogazione della prestazione si applicano gli stessi requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della prestazione è pari al 50% dell'indennità corrisposta per la degenza ospedaliera.

Inoltre per tali lavoratori è prevista altresì l'estensione della corresponsione dell'indennità per congedo parentale per gli eventi di parto verificatisi dal 1.1.2007, limitatamente ad un periodo di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, nella misura del 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tale disposizione è valida anche in caso di adozione od affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1.1.2007.

• **Contributi per gli apprendisti**

Per gli apprendisti sono previsti le seguenti aliquote contributive:

- 10% dell'imponibile previdenziale (senza tenere conto dei minimali contributivi) a carico del datore di lavoro. L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione dell'anno di vigenza del contratto: allo 1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

- 5,84% dell'imponibile previdenziale a carico dell'apprendista. L'aliquota del 10% è da applicare per tutte le tipologie di lavoro che, a seguito delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, beneficiano dell'applicazione della contribuzione prevista per gli apprendisti (Es.: lavoratori assunti in mobilità, inserimento nelle regioni del Mezzogiorno, disoccupati di lunga durata assunti in alcune regioni del Sud, ecc.).

Per gli apprendisti è disposta inoltre l'estensione, a decorrere dal 1.1.2007, dell'applicazione delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps previste per i lavoratori subordinati (impiegati ed operai del commercio, operai dell'industria, ecc.). La contribuzione per tale copertura assicurativa sarà stabilita da un decreto ministeriale da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.

• **Liste di mobilità per le aziende fino a 15 dipendenti (comma 1121)**

La norma dispone la proroga fino al 31.12.2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo.

• **Proroga di Cigs e mobilità per le imprese commerciali**



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

(comma 1156)

In attesa della riforma degli armonizzatori sociali e comunque non oltre il 31.12.2007 è prevista la proroga dei trattamenti di Cigs e mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa. Dette imprese dovranno continuare a versare la relativa contribuzione pari a:

- Cigs: 0,90% di cui 0,30% a carico dipendente;

- Mobilità: 0,30%.

• **Accordo di solidarietà tra generazioni (comma 1160)**

Su base volontaria è prevista la possibilità di trasformare in rapporto di lavoro part-time i contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età, con la contestuale assunzione con contratto di lavoro a part-time, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni oppure 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

Con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'1.1.2007 dovranno essere stabilite le relative modalità attuative e i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni che saranno previste.

• **Obbligo del Durc per poter beneficiare delle agevolazioni contributive (commi 1175 - 1176)**

A decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale saranno subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dall'Inps e dall'Inail.

Con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dal 1.1.2007 saranno definite le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del documento unico.

• **Inasprimento sanzioni in materia di lavoro (commi 1177 - 1178)**

Gli importi delle sanzioni in materia di lavoro entrate in vigore prima del 1.1.1999 sono quintuplicati ad eccezione di quelle sul libro matricola. Infatti per l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paghe è prevista la sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000.

Sarà nostra premura ritornare sugli argomenti in maniera più dettagliata appena saranno emanate le circolari esplicative da parte degli istituti previdenziali.

Disciplina del potere di autotutela dell'Inps

Il potere di autotutela è attribuito alla pubblica amministrazione con lo scopo di verificare la legittimità o la regolarità di un provvedimento amministrativo

Il consiglio di amministrazione dell'Inps, con la deliberazione n.275 del 27 settembre 2006, ha approvato il regolamento che reca la disciplina dell'autotutela, in linea con le vigenti disposizioni di legge.

► CIRCOLARE Inps n. 146/2006. **Regolamento di autotutela, approvato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006.**

Con deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" in linea con le nuove disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e con la direttiva della presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Funzione pubblica - del 17 ottobre 2005 in materia di annullamento d'ufficio.

Sono soggetti al Regolamento tutti i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto, attivati d'ufficio o su istanza di parte.

L'esercizio del potere di autotutela presuppone necessariamente l'adozione di provvedimenti definitivi di competenza dell'Istituto, pienamente efficaci, dei quali, in funzione di riesame, si intende verificare la legittimità o la regolarità. In particolare, l'autotutela non riguarda le attività amministrative svolte prima dell'emanazione del provvedimento e connesse all'accertamento dei requisiti e della completezza della documentazione.

1. **Obiettivi dell'autotutela**

L'autotutela amministrativa si pone quale principio generale dell'azione amministrativa, orientata al perseguimento dell'economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità; essa ha lo scopo di verificare la legittimità e l'opportunità dell'azione amministrativa, nonché di garantire l'efficacia degli atti amministrativi precedentemente emanati dalla Pa nell'esercizio dei suoi poteri inerenti alla funzione attiva.

Il ricorso all'autotutela trova la propria disciplina all'art. 21-nonies della citata legge 241/1990 come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15. Di particolare rilievo è inoltre, l'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria 2005 - che ha potenziato tale istituto, prevedendo modalità per l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, "anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso", per il perseguimento dell'interesse pubblico finalizzato a conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.

In tale nuovo contesto normativo l'esercizio dell'autotutela rappresenta un importante strumento finalizzato a evitare o eliminare vizi ed altre incongruenze degli atti e provvedimenti emanati derivanti da errori, materiali o di calcolo, su dati anagrafici o dovuti a mancanza di documentazione successivamente sanata anche nella considerazione di realizzazioni maggiori risparmi e/o minori oneri per l'amministrazione, conseguenti alla rilevazione tempestiva e sistematica di eventuali decisioni erronee e/o illegittime.

Pertanto una concreta applicazione consentirà all'Istituto di migliorare significativamente il rapporto con i propri utenti, improntando l'attività a criteri di certezza e qualità dell'azione amministrativa nonché di ridurre l'incidenza del contenzioso, amministrativo e giudiziario relativo a tutte le attività di competenza dell'Istituto.

2. **Ambito di applicazione del Regolamento di autotutela (art. 1)**



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

Il Regolamento disciplina le modalità di riesame in autotutela dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto ritenuti illegittimi, con riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) Annullamento d'ufficio, che consente la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, dell'atto affetto da uno o più vizi di legittimità;
- 2) Rettifica, finalizzata ad eliminare negli atti incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, inesattezze o incompletezza della documentazione necessaria per il riconoscimento di un diritto o di una prestazione;
- 3) Riesame in sede di precontenzioso, per definire una vertenza già avviata, al fine di evitare l'ulteriore aggravio della procedura di contenzioso;
- 4) Convalida del provvedimento, che opera in tutti i casi in cui l'amministrazione ritenga di dover eliminare vizi e manchevolezze procedurali per consentire all'atto originariamente adottato di spiegare i suoi effetti.

3. Presupposti del procedimento

In presenza di elementi che inducano a ritenere viziato l'atto di concessione di una prestazione o di riconoscimento di un diritto, o comunque di assoggettare un provvedimento dell'Istituto a riesame, il soggetto responsabile, come individuato in base al successivo punto 4, dovrà tenere conto dei presupposti previsti dal Regolamento a base delle eventuali azioni da intraprendere in via di autotutela.

In particolare, esaminato l'atto o gli atti sottoposti alla sua attenzione, il responsabile dovrà accertare:

- natura del vizio dell'atto;
- tipologia di provvedimento da emanare (rettifica; annullamento d'ufficio; convalida, riesame in sede di contenzioso);
- sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e dell'Istituto;
- affidamento delle parti private destinatarie dell'atto oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione.

4. Responsabile del procedimento (art. 2)

Il Regolamento ha individuato la funzione di responsabile del procedimento di autotutela in capo al direttore centrale o al direttore della sede, presso cui opera l'unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.

Il responsabile del procedimento attiverà la procedura di autotutela su proposta del dirigente o del funzionario dell'unità organizzativa direttamente responsabile del procedimento relativo all'atto emanato, nonché su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.

L'istruttoria è curata dall'ufficio o unità organizzativa che ha emanato l'atto oggetto di riesame che si avvale della consulenza, ove ritenuto necessario, dell'ufficio legale.

Sarà particolare cura dei dirigenti e funzionari segnalare, con la massima tempestività, al direttore centrale o al direttore della sede di avviare procedimenti di autotutela in relazione ad atti e provvedimenti di competenza delle singole strutture.

5. Comunicazione di avvio del procedimento. Intervento nel procedimento

L'adozione degli atti in autotutela avviene all'esito di un procedimento che prende avvio:

- d'ufficio;
- su iniziativa di chiunque vi abbia interesse.

L'atto di avvio del procedimento di autotutela deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e agli eventuali controinteressati facilmente individuabili.

La comunicazione di avvio del procedimento non arresta né sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria, considerata la facoltà dell'interessato di agire con tutti i mezzi previsti dalla legge a tutela dei suoi diritti o interessi.

Oltre al destinatario del provvedimento e ai cointeressati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento gli enti di patronato, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.

Gli atti di intervento dovranno pervenire in un termine congruo dall'avvio del procedimento e quelli pervenuti in ritardo saranno presi in considerazione soltanto se non ne derivi aggravio nell'iter del procedimento stesso o di altri procedimenti in trattazione presso la medesima unità organizzativa. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento possono altresì presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

a) Annullamento (art. 6)

Il provvedimento di annullamento, d'ufficio o ad iniziativa di parte, sarà adottato in presenza di un vizio di legittimità del provvedimento (es. violazione di legge, incompetenza), sussistendo le ragioni di interesse pubblico.

L'individuazione dei presupposti giuridici che giustificano l'eliminazione dell'atto, consiste, dunque, nel riconoscimento del vizio di legittimità, con l'indicazione della normativa (di livello legislativo o regolamentare), corredata anche da eventuali interpretazioni giurisprudenziali, circolari o pareri emanati nell'ambito di attività consultive o di controllo.

Fermo il presupposto generale dovuto all'adozione di un provvedimento illegittimo, per l'annullamento in funzione di autotutela, il Regolamento richiede siano considerate:

- le "ragioni di interesse pubblico che giustificano l'annullamento del provvedimento" (art. 6, comma 1, lett. b),
- un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento e l'assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati (art. 6, comma 1, lett. c), nonché
- gli "interessi dei destinatari e dei controinteressati" (art. 6, comma 1, lett. d).

L'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento va, pertanto, valutato con riferimento alle finalità ed agli obiettivi connessi alla funzionalità ed attività dell'Istituto, tra cui risulta di primaria importanza il contenimento del contenzioso.

Lo stesso va, nondimeno, temperato con l'analisi degli interessi privati coinvolti nella vicenda, occorrendo una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico sulla qualificata posizione del privato, consolidatasi nel tempo; non costituisce, infatti, presupposto sufficiente, per l'annullamento di un atto, l'illegittimità dello stesso occorrendo, infatti, in aggiunta, una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico che non può identificarsi nell'esigenza di mero ripristino della legalità violata.



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Uno dei fattori che anzitutto potrà orientare la scelta è costituito dal possibile risparmio ottenibile per l'Istituto, ponderato con l'entità del sacrificio eventualmente richiesto ai privati, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La dimostrazione dell'interesse pubblico e del risparmio per l'Istituto potrà essere fornita attraverso uno schema, anche sintetico, da cui emergano gli oneri finanziari dell'attuazione della proposta di annullamento, eventualmente in confronto a quelli derivanti dalla mancata attivazione dell'autotutela, con riferimento al sacrificio richiesto al privato ed ai costi di un possibile contenzioso amministrativo e/o giudiziale per l'Istituto.

A riguardo, le disposizioni sull'Istruttoria del Regolamento (art. 4 comma 2, lett. e), precisano che l'analisi dei maggiori risparmi o dei minori oneri finanziari potrà avvenire attraverso l'esame dei seguenti elementi: a) rilevanza economica della pretesa; b) probabilità dell'instaurazione del contenzioso; c) probabilità della soccombenza dell'Amministrazione convenuta in giudizio; d) costi del contenzioso, ripartiti in fase di ricorso amministrativo e ricorso giudiziario, spese legali, maturazione di interessi, oneri per il funzionamento e l'attivazione della potestà decisionale dei comitati, dell'attività di difesa e patrocinio legale dell'Istituto; e) entità e la sopportabilità del sacrificio richiesto ai privati interessati all'atto oggetto di riesame.

La valutazione delle condizioni per l'esercizio del potere di autotutela dovrà, poi, essere condotta con ancora maggiore prudenza quando sia decorso un considerevole lasso di tempo dall'emanazione dell'atto che attenua la concretezza e l'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto stesso.

In questo senso il Regolamento considera il presupposto temporale dell'annullamento, quando richiede il trascorrere di "un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento" e l'"assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati" (art. 6, comma 1, lett. c).

Il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto, determina, infatti, per il destinatario, il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato, ossia sulla conformità a legge della situazione di fatto che lo riguarda, consolidando, quanto maggiore è il tempo trascorso, la sua posizione giuridica.

La ragionevolezza del termine andrà valutata di volta in volta, oltre che in relazione al tempo anche in considerazione del grado di illegittimità del provvedimento, della graduazione degli interessi pubblici e privati in gioco, ecc.

L'amministrazione potrà, infine, procedere all'annullamento anche nel caso in cui l'esecuzione dei provvedimenti sia ancora in corso, applicando quanto previsto dall'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in questo caso al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari (art. 6, comma 2).

Nel caso in cui il valore economico dell'azione di autotutela ecceda complessivamente la somma di 5000 euro, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il direttore della sede responsabile del provvedimento acquisisce l'assenso del direttore regionale che deve essere rilasciato nei termini utili alla conclusione dell'istruttoria.

Si considera acquisito l'assenso del direttore regionale anche nel caso di mancata comunicazione esplicita di diniego.

L'importo stabilito nel caso in esame corrisponde ai limiti stabiliti per i direttori di sede per la valutazione dell'antieconomicità dell'azione di recupero dei crediti (si veda delibera del cda n. 210 del 190 febbraio 1998 e circolare 3 aprile 1998, numero 74).

La procedura di annullamento prevede un riesame dell'atto emanato il cui esito sarà l'eliminazione del provvedimento precedentemente adottato, con il conseguente venir meno del rapporto sorto in base ad esso. Successivamente potrà essere emanato un nuovo atto, immune da vizi, sostitutivo del precedente.

In considerazione dei molteplici aspetti di carattere tecnico giuridico, e della delicatezza delle analisi che l'istruttoria comporta, è possibile, come previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento, avvalersi della consulenza dell'Ufficio legale.

b) Rettifica (art. 7)

Qualora in fase di verifica emergano errori materiali o di calcolo, errori su dati anagrafici, mancanze di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, il responsabile del procedimento rivede il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorso, e ciò anche al fine di evitare la proposizione di un eventuale ricorso agli organi competenti.

La rettifica in questo senso consente risparmi immediatamente valutabili per l'amministrazione evitando un inutile contenzioso per l'Istituto, soprattutto con riferimento a casi in cui l'istruttoria non sia particolarmente complessa e l'errore sia di facile rilevabilità riguardando vizi formali e procedurali che non indicono sul contenuto dell'atto.

Non rientrano nel campo di applicazione della rettifica, invece, tutte le richieste in cui si portano a conoscenza dell'amministrazione elementi sopravvenuti rispetto all'emanazione dell'atto, non indicati al momento della prima domanda.

c) Convalida (art. 6 comma 3)

Nel caso in cui risulti opportuno un intervento correttivo-adeguativo, ad esempio attraverso eliminazione, aggiunta, o sostituzioni di parti del provvedimento, il responsabile del procedimento procederà alla convalida dell'atto per renderlo conforme all'interesse pubblico curato.

A tale riguardo l'art. 6 comma 3 del Regolamento prevede la convalida del provvedimento annullabile, "con salvaguardia degli effetti già prodotti, valutando la durata ragionevole del tempo trascorso e la sussistenza dell'interesse dell'Istituto".

L'ambito operativo della convalida si rivela, in particolare, idoneo ad eliminare parti viziate del provvedimento, ovvero ad integrare la motivazione insufficiente dell'atto, alla correzione di contrasti tra motivazione e dispositivo, all'eliminazione di clausole invalidanti.

Altri casi di convalida potranno, ancora, riguardare il caso in cui l'illegittimità del provvedimento derivi dalla mancata inserzione di clausole di avvisi o altre indicazioni rilevanti, per inserirvele in via di integrazione successiva, o, infine, per una loro sostituzione con altre valide nell'ipotesi in cui quelle invalide, se eliminate dall'atto, ne snaturino la portata contenutistica e funzionale.



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

d) Riesame in sede di precontenzioso (art. 8)

Nei casi in cui sia stato già proposto ricorso amministrativo, il direttore centrale o il direttore di sede, ove rilevanti elementi che comportino l'annullamento d'ufficio o la rettifica dell'atto potrà procedere alla sua riforma, salvo che il ricorso risulti già assegnato per la decisione al competente comitato, attraverso il suo inserimento all'ordine del giorno inviato congiuntamente all'avviso di convocazione della riunione in cui il medesimo ricorso dovrà essere deciso.

Il procedimento di riesame in sede di precontenzioso consente a tal fine un'ulteriore occasione di risparmio per l'amministrazione attraverso la prevenzione del contenzioso, ma evita anche al privato l'attesa della decisione sul ricorso con i conseguenti rischi di prescrizione del diritto.

6. Motivazione e contenuto del provvedimento. Comunicazioni (art. 5)

Particolare rilievo il Regolamento ha inteso attribuire alla motivazione e contenuto del provvedimento di autotutela.

Il procedimento si conclude con l'emanazione, da parte del direttore centrale o del direttore della sede, di un provvedimento, contenente l'indicazione: dell'ufficio responsabile; del provvedimento oggetto di annullamento, convalida o rettifica; dell'istruttoria compiuta; della motivazione, con l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione in autotutela; della prestazione o del diritto riconosciuti o disconosciuti in sede di autotutela; del termine e dell'autorità presso la quale può essere presentato un eventuale ricorso.

Del provvedimento deve essere data comunicazione all'interessato e agli altri eventuali controinteressati, enti di patronato, rappresentanti legali, intervenuti nel procedimento.

Particolare cura, in particolare, dovrà essere attribuita agli adempimenti diretti a portare a conoscenza degli interessati gli atti adottati in esecuzione del Regolamento di autotutela ed alla pubblicità del provvedimento finale che dovrà seguire le stesse forme e modalità di pubblicità utilizzate per la comunicazione del provvedimento oggetto di riesame.

7. Termini di conclusione del procedimento di autotutela

L'attività di riesame dell'atto di cui si ravvisa l'annullabilità e/o l'irregolarità è soggetta a particolari termini stabiliti dal Regolamento medesimo.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono stati fissati distintamente in ragione della diversa complessità dell'istruttoria.

In relazione all'annullamento d'ufficio i termini non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento. L'istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Con riferimento alla rettifica, i termini sono di trenta giorni dal ricevimento della proposta o dell'istanza; la fase istruttoria dovrà, dunque, complessivamente concludersi in tempo utile a consentire l'emanazione del provvedimento finale entro il termine di trenta giorni dall'inizio del procedimento.

Tale specifica previsione è dovuta alla peculiarità del procedimento in rettifica, destinato a individuare e correggere meri errori materiali o di calcolo o altre incongruità facilmente rin-

venibili e celermente emendabili, per la cui ultimazione non è richiesta una particolare complessità istruttoria.

Per quanto riguarda la convalida i termini non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

Coerentemente a quanto stabilito all'art. 3, comma 4, i predetti termini sono da considerarsi finalizzati esclusivamente all'obiettivo, perseguito dalla legge 241/1990, di accelerare il procedimento e di pervenire, nei tempi fissati, all'emanazione del provvedimento finale, e non interferiscono né devono essere in alcun modo confusi con i termini fissati dalla legge per altre finalità, quali l'interposizione di ricorsi.

È opportuno rammentare che i termini fissati nel Regolamento sono riferiti esclusivamente all'emanazione del provvedimento finale, dovendo essere considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale stesso tutti gli atti relativi all'espletamento dell'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale.

8. Coordinamento e monitoraggio (art. 9)

In coerenza con l'assetto organizzativo dell'Istituto il coordinamento dell'applicazione del Regolamento sull'esercizio del potere di autotutela è affidato alle direzioni regionali dell'Istituto, alle quali sono trasmessi mensilmente, in via telematica i provvedimenti adottati in autotutela da parte delle sedi periferiche. (art. 5, comma 3).

Con relazioni semestrali da trasmettere al presidio unificato ed integrato di monitoraggio del contenzioso le direzioni regionali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonché le misure adottate per migliorare l'efficienza operativa.

Sullo stato di applicazione della disciplina dettata dal Regolamento verranno effettuate periodiche rilevazioni al fine di fornire informazione al presidio unificato contenzioso e recupero crediti.

9. Responsabilità

Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene che, resta in capo alle strutture territoriali il potere/dovere dell'adozione di provvedimenti in autotutela ove, in qualunque momento nel corso dei procedimenti di competenza dell'Istituto, vengano in evidenza vizi o altre irregolarità che possano creare un aggravio del contenzioso per l'Istituto, fermo restando tuttavia la valutazione degli elementi sopra indicati, cui l'adozione di provvedimenti in autotutela è subordinata.

La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall'autotutela, comporta, infatti, responsabilità amministrativa e contabile.

10. Strumenti di supporto

A supporto delle attività connesse al procedimento in autotutela sarà a breve disponibile, in ambiente Intranet, una specifica procedura automatizzata che, in base alle principali tipologie di atti e con l'elaborazione di alcuni modelli, consentirà di gestire in maniera uniforme tutto il processo di autotutela. Considerato il rilievo che la normativa in esame assume nell'ambito del processo produttivo e sul modo stesso di proporsi all'esterno e al cittadino, si invitano i direttori a curare la più ampia diffusione della presente circolare e si sollecita altresì la più stretta collaborazione per il raggiungimento delle finalità volute dalla legge 241/1990.



Welfare

L'Informatore

febbraio 2007

Orientamenti e giurisprudenza

Infortunati sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, un lavoratore stava utilizzando una macchina di proprietà dell'azienda il cui sistema di sicurezza era stato eluso tramite il posizionamento di una chiave inglese nel meccanismo di azionamento. A causa di un brusco movimento dell'operatore, si era verificata l'incontrollata attivazione del braccio meccanico con conseguente decesso del lavoratore.

La difesa dell'azienda aveva sostenuto che nessun preventivo controllo avrebbe potuto scongiurare un infortunio, verificatosi esclusivamente a causa di un doloso intervento sul sistema di sicurezza.

Ma, come motivato in massima, la Corte di Cassazione, seguendo un consolidato orientamento, ha deciso diversamente.

► CASSAZIONE Sezione lav. 8 marzo 2006, n. 4980.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità

del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Limiti - Comportamento colposo del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Abnormità e imprevedibilità della condotta del prestatore - Riferimento al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute - Necessità - Fattispecie.

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta da adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

WELFARE

Nuovi assegni familiari

La Finanziaria 2007 (comma 11 dell'articolo 1) interviene sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare apportando interessanti novità per i lavoratori e, precisamente un aumento generalizzato dall'importo della prestazione. In particolare:

- opera la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno (si veda tabella) con riferimento ai nuclei familiari con entrambi o un solo genitore e almeno un figlio minore e senza componenti inabili;
- introduce un assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno tre figli minori;
- opera una rivalutazione del 15% degli importi degli assegni di tutte le altre tipologie di nuclei familiari.

Altre novità riguardano i criteri di individuazione degli appartenenti al nucleo familiare, in cui siano presenti più di tre figli

o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti. In questi casi, ai fini della determinazione dell'assegno rivelano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e fino a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.

Tutte le novità hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della Finanziaria anticipando di sei mesi la prassi degli adempimenti che, ordinariamente, avvengono il 1° luglio di ogni anno. Di conseguenza, oltre a determinare agli aventi diritto (lavoratori e pensionati, pubblici e privati) un incremento del loro netto in busta paga a partire dalla prima mensilità del 2007, la novità comporta la necessità di comunicare al proprio datore di lavoro o all'istituto pensionistico le eventuali modifiche al proprio nucleo familiare che dovessero scaturire dalla nuova disciplina dettata dalla Finanziaria 2007, per consentire l'erogazione dell'assegno nella nuova misura generalizzata. La successiva rivalutazione dei livelli di reddito familiare riprenderà ordinariamente, con i consueti criteri, a partire dal 2008 (1° luglio 2008).

Previdenza



Welfare

Allegato

I nuovi importi dell'Anf

Reddito familiare

importo su base annuale

Assegno familiare ordinario (base) (1)

• Nucleo familiare con un componente oltre i genitori o il genitore

Fino a 12.500 euro

Euro 1.650,00

Da 12.501 a 24.000 euro

L'Anf decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 24.001 a 40.000 euro

L'Anf decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 40.000 euro

L'Anf decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

• Nucleo familiare con due componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 12.500 euro

Euro 3.100

Da 12.501 a 29.000 euro

L'Anf decresce di 13 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 29.001 a 40.000 euro

L'Anf decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 40.000 euro

L'Anf decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

• Nucleo familiare con tre componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 12.500 euro

Euro 4.500

Da 12.501 a 34.700 euro

L'Anf decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 34.701 a 40.000 euro

L'Anf decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 40.000 euro

L'Anf decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

• Nucleo familiare con quattro componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 12.500 euro

Euro 6.000

Da 12.501 a 21.300 euro

L'Anf decresce di 5 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 21.301 a 36.100 euro

L'Anf decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 36.101 a 45.000 euro

L'Anf decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 45.000 euro

L'Anf decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

• Nucleo familiare con cinque componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 12.500 euro

Euro 7.500

Da 12.501 a 21.300 euro

L'Anf decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 21.301 a 36.100 euro

L'Anf decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 36.101 a 39.000 euro

L'Anf decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di reddito

Da 39.001 a 45.000 euro

L'Anf decresce di 25 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 45.000 euro

L'Anf decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

• Nucleo familiare con più di cinque componenti oltre i genitori o il genitore

L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con cinque componenti oltre i genitori o il genitore maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto

Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore o tre componenti oltre il genitore)

Fino a 14.500 euro

Euro 1.000

Oltre 14.500 euro

L'Anf decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e quattro componenti oltre il genitore)

Fino a 14.500 euro

Euro 1.000

Da 14.501 a 53.000 euro

L'Anf decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 53.000 euro

L'Anf decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e cinque componenti oltre il genitore)

Fino a 21.300 euro

Euro 1.550

Da 21.301 a 56.000 euro

L'Anf decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di reddito

Oltre 56.000 euro

L'Anf decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi

(1) Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto:

a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.



Welfare

Buoni pasto e lavoratori part time

L'Inps prende atto del mutamento di orientamento dell'Agenzia delle Entrate in tema di imponibilità dei buoni pasto attribuiti ai lavoratori part time.

In precedenza, l'Agenzia aveva preteso il versamento delle imposte sugli importi dei buoni pasto concessi ai lavoratori part time.

Ora, in conseguenza dell'emanazione del Dpcm del 18 novembre 2005, la disciplina della materia ha subito una modifica.

► **CIRCOLARE Inps n. 3/2007. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006, n. 118. Regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale.**

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118 fornisce chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti al personale dipendente nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Normativa e prassi di riferimento

Come noto ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (circolare n. 104/1998 e circolare n. 84/2000).

Relativamente alle prestazioni sostitutive del servizio mensa (tra le quali rientrano i buoni pasto), l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 153 /2004, aveva ritenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, che soltanto i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa pranzo hanno diritto ai buoni pasto e sono ammessi, pertanto, a beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al predetto art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

La modifica normativa. Dpcm 18 novembre 2005

L'art. 14 - vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di

settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

In esecuzione della predetta delega è stato emanato il decreto del presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Detto decreto definisce all'art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come il documento di legittimazione, anche in forma elettronica che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

L'art. 5, comma 1, lett. c), dello stesso Dpcm prevede, inoltre, che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 118 del 30 ottobre 2006

Con la Risoluzione in epigrafe l'Agenzia delle Entrate recepisce quanto stabilito dal Dpcm 18 novembre 2005.

In particolare, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che atteso l'esplicito riferimento dell'art. 51, comma, 2 lett. c), del Tuir alle prestazioni sostitutive di mensa, ora disciplinate dal Dpcm 18 novembre 2005, detto provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza ai fini fiscali.

Ne consegue, che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett.c) del Tuir.

Pertanto detti buoni pasto non concorrono, quali compensi in natura, nei limiti di 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.

La Risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.



Welfare

Variazioni minimali e massimali premi Inail dall'1.7.2006

Come è noto le retribuzioni convenzionali annue sulle quali basare la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti sono rivalutate, come di consueto, con decorrenza dal 1° luglio sulla base delle variazioni effettive dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai rilevata annualmente dall'Istat. Tali valori sono considerati anche ai fini degli importi dei minimali e massimali annui per il calcolo del premio di assicurazione.

In data 17 maggio 2006 il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha deliberato i nuovi valori decorrenti dal 1.7.2006. Il provvedimento deve essere comunque convertito in decreto da parte del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del Tesoro, per poter essere applicato. A tutt'oggi il suddetto decreto non risulta ancora emanato e pertanto riteniamo opportuno, in via presuntiva, considerare gli importi dei nuovi minimali e massimali sulla base della rivalutazione Istat dell'1,7%, in attesa della pubblicazione dello stesso.

Ciò premesso comuniciamo gli importi per il periodo 1.7.2006 - 30.6.2007:

1 - Dirigenti - massimale

Annuo	Mensile	Giornaliero
€ 23.813,40	€ 1.984,45	€ 79,38

Rammentiamo che per i dirigenti il massimale annuo è frazionabile a giorni (sulla base di 300 giorni annui) ed è determi-

nato mensilmente in ragione dei giorni di presenza al lavoro con un minimo di 25.

2 - Collaboratori coordinati e continuativi/progetto

Minimale	
Annuo	Mensile
€ 12.822,60	€ 1.068,55

Massimale	
Annuo	Mensile
€ 23.813,40	€ 1.984,45

Per i collaboratori i valori annui del minimale e del massimale sono frazionabili solo in quote mensili indipendentemente dal numero di presenze del mese.

Per l'anno 2006 gli importi dei minimali e dei massimali dovrebbero essere pertanto i seguenti:

Minimali	
1.1.2006 - 30.6.2006	€ 6.304,20
1.7.2006 - 31.12.2006	€ 6.411,30
Totale	€ 12.715,50

Massimali	
1.1.2006 - 30.6.2006	€ 11.707,80
1.7.2006 - 31.12.2006	€ 11.906,70
Totale	€ 23.614,50

Rammentiamo comunque che gli importi dal 1.7.2006 al 31.12.2006 dovranno essere confermati da apposito decreto ministeriale.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Indice

AMBIENTE

► Normativa per i rifiuti elettrici (Rae).
Proroga al 30 giugno 2007..... **Pag. 49**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

► Sicurezza sul lavoro - Art. 36 bis Legge
4 agosto 2006 n. 248 - Tessera di
riconoscimento del personale occupato
nell'ambito dei cantieri edili -
Chiarimenti sui datori di lavoro
obbligati..... **Pag. 49**

Manca altresì il Comitato di vigilanza e di controllo che ha il compito, con i dati raccolti dalla Camera di commercio, di predisporre e aggiornare il Registro nazionale.

Entrano nel gioco anche le amministrazioni comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici. E proprio per le mancanze organizzative dovute agli enti locali che non hanno realizzato un censimento delle piattaforme per la raccolta dei rifiuti elettrici si rischia che il terzo rinvio non sia sufficiente per garantire la piena operatività delle statuizioni legislative in tema di Rae.

Da qui al prossimo 30 giugno si dovrà affrontare anche il nodo delle autorizzazioni: quelle richieste ai commercianti per ritirare i rifiuti prodotti da terzi, così come stabilito dal Dlgs 151/2005, e quelle per la gestione delle piattaforme comunali adibite per la raccolta.

Il Servizio seguirà l'evoluzione della normativa dandone subitanea pubblicazione.

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

**IN
PRIMO
PIANO**

Normativa per i rifiuti elettrici (Rae) Proroga al 30 giugno 2007

Con nostro articolo (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 168, ottobre 2006, pag. 46) avevamo dato notizia che era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 il termine (inizialmente previsto invece per il 13 agosto 2006) entro il quale si doveva adempiere alla lunga serie di obblighi relativi alla disciplina e alla gestione dei Rae.

Ora, con la norma di cui all'art. 5 del decreto legge n. 300 del 28 dicembre 2006 (Proroga di termini in materia ambientale), pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 il termine slitta al 30 giugno 2007. ▼

Il rinvio si è reso necessario perché mancano alcuni decreti attuativi legati al Dlgs 151/2005. Infatti non sono state ancora definite le modalità per l'iscrizione e per il funzionamento del Registro nazionale da parte dei soggetti tenuti a finanziare i sistemi di gestione dei Rae: produttori, importatori e commercianti che rivendono con il proprio marchio apparecchiature di terzi.

Sicurezza e igiene del lavoro

Tessera di riconoscimento del personale occupato nei cantieri edili Articolo 36 bis legge n. 248/4-8-2006 Chiarimenti sui datori di lavoro obbligati

A seguito dei quesiti pervenuti, presso il Servizio Sicurezza sul lavoro e Ambiente, in merito alla obbligatorietà o meno, per le ditte fornitrici, di dotare i propri dipendenti della tessera di riconoscimento prevista dall'art. 36 bis della Legge 4 agosto 2006 n. 248, ai fini degli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro, si ritiene utile portare a conoscenza di quanti vi possano avere interesse i chiarimenti dati, richiamando innanzitutto le disposizioni dell'art. 36 bis, oggetto dei suddetti quesiti.

Articolo 36 bis

*Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero
e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro*

1: -omissis-

2: -omissis-

3: Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per pro-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

prio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4: I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Come si evince dal testo del comma 3 in particolare, la finalità della norma è volta alla immediata identificazione e inequivoca riconoscibilità dei lavoratori che prestano la loro opera all'interno del cantiere, mediante tessera di riconoscimento obbligatoria; solo quando la ditta che opera in cantiere sia di non grandi dimensioni (meno di dieci dipendenti - comma 4), il legislatore ritiene comunque soddisfatta quella finalità con l'adempimento del diverso obbligo di annotazione su apposito registro.

La ratio sottesa a tale disposizione (peraltro già dichiarata in rubrica: contrasto del lavoro nero e promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro) ha indotto il legislatore ad individuare una "presunzione" di pericolosità che viene a verificarsi in cantiere allorché si ricorra a manodopera "non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria", poiché la stessa, oltre a non essere regolare sotto il profilo strettamente lavoristico, non ha verosimilmente ricevuto alcuna "formazione ed informazione" sui rischi collegati all'attività del settore edile.

La tessera di riconoscimento in dotazione al singolo lavoratore è dunque elemento presuntivo della regolarità del rapporto di lavoro, dalla quale discenderebbe l'ulteriore presunzione di avvenuta formazione ed informazione del lavoratore, oggetto, come è noto, di specifico obbligo datoriale ai sensi degli artt. 21 e 22 Dlgs 626/1994.

In sostanza, il cartellino di riconoscimento persegue il fine di individuare il lavoratore regolarmente assunto, consentendo di ricavare, a contrariis, cioè dalla mancanza del medesimo, l'irregolarità della posizione lavorativa e, conseguentemente,

l'Informatore

febbraio 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

la presunzione negativa circa l'adempimento in suo favore degli obblighi di formazione e informazione in tema di sicurezza sul lavoro.

Così focalizzata la ratio dell'art. 36 bis, rileggiamo l'indicazione del succitato comma 3 in ordine a quali siano i soggetti che devono essere dotati di tessera di riconoscimento (o di cui deve essere fatta annotazione nell'apposito registro):

a) "Nell'ambito dei cantieri edili (...) il personale occupato (...)", e cioè: i lavoratori che prestano la loro opera nel cantiere, alle regolari dipendenze della ditta appaltatrice;

b) "i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri (...)", i quali dovranno provvedere per proprio conto a dotarsi di cartellino di riconoscimento.

Non tutti i datori di lavoro rientrano pertanto nel raggio di applicazione dell'art. 36 bis, ma soltanto quei datori che, stante il riferimento dell'articolo medesimo all'ambito dei cantieri edili, siano titolari delle imprese che svolgono le attività descritte dall'All. I Dlgs 494/1996, nel quale si annoverano sia aziende inquadrate previdenzialmente come imprese edili, sia imprese non edili che operano comunque nell'ambito delle realtà di cantiere" (in tal senso, v. circolare ministero del Lavoro 28 settembre 2006 n. 29).

Si tratta in pratica di imprese che svolgono:

a) lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, conservazione, ristrutturazione, etc., di opere fisse -permanenti o temporanee- in muratura, cemento armato, metallo o altri materiali;

b) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Sulla base delle considerazioni svolte, è dato allora pacificamente derivare che l'obbligo della tessera di riconoscimento non riguarda i datori di lavoro delle ditte fornitrici.

I dipendenti di queste non sono infatti qualificabili in termini di "personale occupato nell'ambito dei cantieri edili", non trattandosi, evidentemente, di lavoratori subordinati assunti dalla ditta appaltatrice; e nemmeno di lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere.

Sono invece e appunto lavoratori "impiegati, occupati" nell'ambito della ditta fornitrice, la quale "entra" nei cantieri solo al fine di (e per il tempo necessario a) eseguire la fornitura oggetto del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice stessa.



Tributario

L'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ **Manovra economica per l'anno 2007 - Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Pag. 51**

VARIE

- ▶ **Mod. F24 - Versamenti telematici - Legge n. 248/2006. Pag: 55**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ **Tabelle nazionali Aci - Agenzia delle Entrate. Pag: 56**

Nuova struttura dell'Irpef (art. 1, commi da 6 a 8)

Con il provvedimento in esame in materia di tassazione Irpef sono state introdotte rilevanti modifiche.

La nuova disciplina, qui di seguito illustrata, è caratterizzata dai seguenti elementi fondamentali:

- rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- l'abolizione della no tax area e no family area;
- il ripristino delle detrazioni per i carichi di famiglia e per le diverse categorie di reddito.

Aliquote e scaglioni Irpef (nuovo art. 11, Tuir)

Dal 2007

Reddito per scaglioni	Aliquota
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%
Oltre € 75.000	43%

L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo:

- redditi di pensione non superiori a € 7.500 goduti per l'intero anno;
- redditi dei terreni non superiori a € 185,92;
- reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Detrazioni per carichi di famiglia (nuovo art. 12, Tuir)

A favore dei soggetti con familiari a carico sono reintrodotte le detrazioni da portare in diminuzione dell'Irpef lorda. L'ammontare effettivamente spettante trova una limitazione in base ad un determinato rapporto con il reddito complessivo.

Coniuge a carico

La misura della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è strettamente collegata con il reddito complessivo.

Reddito complessivo	Reddito spettante
Fino a € 15.000	€ 800 - $110 \times \frac{\text{reddito complessivo}}{15.000}$
Da € 15.001 a € 40.000	€ 690 (*)
Da € 40.001 a € 80.000	€ 690 x $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

(*) La detrazione è aumentata di un importo variabile tra € 10 ed € 30 per i redditi tra € 29.000 e € 35.200.

Figli e altri familiari a carico

La detrazione per i figli e gli altri familiari a carico si basa su un importo «teorico» da rapportare con il reddito complessivo del contribuente, al fine di individuare quanto effettivamente spettante, come di seguito illustrato.

IN PRIMO PIANO

Manovra economica per l'anno 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Con riferimento sull'argomento in oggetto si comunica che sul Supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)".

Con la presente circolare si inizia l'analisi delle novità contenute nella legge di cui all'oggetto (legge finanziaria per l'anno 2007) entrata in vigore il 1° gennaio 2007 salvo diversa specifica previsione. ▶



Tributario

L'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

Familiare a carico	Detrazione teorica	Rapporto con il reddito	Detrazione spettante
Figli di età Inferiore a 3 anni	€ 900 (*) € 1.120 se portatore di handicap	$\frac{95.000 (**) - \text{reddito complessivo}}{95.000 (**)}$	La detrazione non spetta se il rapporto è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali)
Altri figli	€ 800 (*) € 1.120 se portatore di handicap		
Altri familiari (art. 433 C.c.)	€ 750	$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$	

(*) In presenza di più di 3 figli spetta l'ulteriore detrazione di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo.
 (**) Per ogni figlio successivo al primo l'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000.

La detrazione per i figli a carico è ripartita generalmente al 50% tra i 2 genitori. In caso di accordo tra gli stessi, la detrazione può essere attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato.

Nell'ipotesi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. È possibile un diverso accordo tra i soggetti interessati.

Nel caso particolare di affido congiunto o condiviso la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%. È possibile comunque un diverso accordo tra i soggetti interessati. Se uno dei genitori (affidatario) non può usufruire della detrazione per limiti di reddito, la stessa spetta al secondo genitore che è tenuto a riversare all'altro (affidatario) un importo pari all'intera detrazione, ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

È confermato che:

- se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detra-

zione spetta per intero all'altro coniuge;

- il limite di reddito per la verifica della condizione di "familiare a carico" è pari a € 2.840,51;

- è possibile usufruire della detrazione per il coniuge a carico con riferimento al primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Altre detrazioni (nuovo art. 13, Tuir)

Sono inoltre reintrodotte nuove detrazioni per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale).

Le detrazioni in esame, tra loro non cumulabili, spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo.

Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le detrazioni in esame spettano in presenza di redditi di lavoro dipendenti e assimilati.

Detrazione per titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati		
Ammontare reddito complessivo		Importo della detrazione spettante
Fino a € 8.000	€ 1.840	Non inferiore a € 690 Non inferiore a € 1.380 in caso di lavoro a tempo determinato
Da € 8.001 a € 15.000		$€ 1.338 + 502 \times \frac{15.000 - \text{redd. compl.}}{7.000}$
Da € 15.001 a € 55.000		$€ 1.338 \times \frac{55.000 - \text{redd. compl.}}{40.000}$ (la detrazione è aumentata da € 10 a € 25 per redditi compresi tra € 23.000 e € 28.000)
Oltre € 55.000		0



Tributario

l'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

Detrazione per titolari di redditi di pensione		
Ammontare reddito complessivo		Importo della detrazione spettante
Fino a € 7.500	€ 1.725	Non inferiore a € 690
Da € 7.501 a € 15.000		$€ 1.225 + 470 \times \frac{15.000 - \text{redd. compl.}}{7.000}$
Da € 15.001 a € 55.000		$€ 1.250 \times \frac{55.000 - \text{redd. compl.}}{40.000}$
Oltre € 55.000		0

In alternativa, i pensionati ultra 75enni possono fruire della specifica detrazione, come di seguito evidenziato:

Detrazione per titolari di redditi di pensione ultra 75enni		
Ammontare reddito complessivo		Importo della detrazione spettante
Fino a € 7.750	€ 1.783	Non inferiore a € 713
Da € 7.751 a € 15.000		$€ 1.297 + 486 \times \frac{15.000 - \text{redd. compl.}}{7.250}$
Da € 15.001 a € 55.000		$€ 1.297 \times \frac{55.000 - \text{redd. compl.}}{40.000}$
Oltre € 55.000		0

Detrazione per altre categorie di reddito

È prevista infine una specifica detrazione per le seguenti categorie di reddito:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), Tuir;

- redditi di lavoro autonomo (art. 53, Tuir);
 - redditi di impresa in contabilità semplificata (art. 66, Tuir);
 - redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i (attività commerciale occasionale) e lett. l (lavoro autonomo occasionale), Tuir.

Detrazione per titolari di redditi d'impresa e lavoro autonomo (anche occasionali), ecc.	
Ammontare reddito complessivo	Importo della detrazione spettante
Fino a € 4.800	€ 1.104
Da € 4.801 a € 55.000	$€ 1.255 \times \frac{55.000 - \text{redd. compl.}}{50.200}$
Oltre € 55.000	0



Tributario

l'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

Clausola di salvaguardia per il Tfr (art.1, comma 9)

È introdotta una clausola di salvaguardia in relazione alle indennità di fine rapporto (Tfr, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 17, comma 1, lett. A del Tuir) in base alla quale si possono applicare le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006 se più favorevoli al contribuente.

Studi di settore (art. 1, commi da 13 a 27)

Viene parzialmente innovata la disciplina in materia di studi di settore. In particolare, le novità possono essere così sintetizzate:

- gli studi sono oggetto di revisione, al massimo, ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore ovvero dall'ultima revisione;
- nella revisione si tiene conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelle di contabilità nazionale, al fine di mantenere la rappresentatività degli studi;
- ai fini dell'elaborazione e della revisione si tiene conto anche di valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascun studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore;
- fino alle elaborazioni e revisioni che tengono conto dei valori di coerenza, si tiene altresì conto, già dall'anno 2006, di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, corrispettivi e compensi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
- gli accertamenti non si effettuano nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascun studio, limite che non può, comunque, superiore a 7,5 milioni di euro;

b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione si applica comunque:

- in caso di cessazione ed inizio da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione;
- quando la nuova attività è mera prosecuzione di attività svolta da altrui;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2008 salvo quelle di cui alla lettera B) che decorrono dal periodo in corso al 21 dicembre 2006;

- dal 2007 non rappresenta più una causa di esclusione l'ipotesi di periodo d'imposta superiore o inferiore a 12 mesi;
- le rettifiche sulla base di presunzioni semplici (accertamento induttivo) non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che risultano congrui, anche per effetto dell'adeguamento, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Nell'atto di rettifica l'ufficio deve evidenziare le motivazioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi in quanto inadeguate o stimare correttamente il volume d'affari. La disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni per omessa od infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo in corso al 1° gennaio 2007;

- la misura della sanzione minima e massima prevista in materia di dichiarazione delle imposte dirette, Iva ed Irap è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

La maggiorazione non si applica se il maggior reddito d'impresa o di arte e professione (ovvero maggior imposta o maggior imponibile Irap), accertato a seguito della corretta applicazione degli studi, non è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato (ovvero maggior imposta o maggior imponibile Irap);

- per i soggetti esclusi dagli studi di settore è previsto l'utilizzo di specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare ricavi o compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare;

• per le società di capitali è previsto, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, la determinazione di specifici indicatori di coerenza per l'individuazione di requisiti minimi di continuità dell'attività. Per l'anno 2006 i predetti indicatori di coerenza devono essere approvati con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2007.

L'amministrazione sulla base di appositi criteri selettivi, programmerà una specifica attività di controllo nei confronti dei contribuenti che risulteranno incoerenti sulla base delle nuove disposizioni.

Detrazione/deduzione Irap per acquisto medicinali (art. 1, commi 28 - 29)

A decorrere dal 1° luglio 2007 le spese per l'acquisto di medicinali possono essere dedotte a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recanti, natura, qualità e quantità dei beni nonché codice fiscale dell'acquirente. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell'interessato.

Richiesta preventiva di compensazione dei crediti nel mod. F24 (art. 1, commi 30 - 31)

I soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000 dovranno darne preavviso in via telematica all'Agenzia delle Entrate specificando l'importo e la tipologia del credito oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare le operazioni.

Se l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta entro il 3° giorno successivo a quello della comunicazione vale come silenzio - assenso.

Le modalità operative e le procedure di controllo per impedire l'utilizzo indebito dei crediti saranno individuate con apposito provvedimento.

Estensione del "reverse charge" (art. 1, commi 44 - 45)

Come noto il Dl n. 223/2006 art. 35, comma 5 (c.d. manovra correttiva) ha esteso al settore edile il meccanismo del



Tributario

L'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

reverse charge (inversione dell'obbligo del pagamento dell'imposta).

L'applicazione di tale meccanismo è estesa oltre che ai servizi di subappalto in edilizia anche alle cessioni di:

- telefonini, loro componenti e accessori;
- personal computer, loro componenti e accessori;
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

La disposizione si applica alle cessioni effettuate successivamente all'autorizzazione Cee che deve esprimersi sulla nuova disciplina.

Tracciabilità dei compensi dei lavoratori autonomi (art. 1, comma 69)

Sono state apportate modifiche relative alla decorrenza del divieto di utilizzare denaro contante per il pagamento di compensi di lavoro autonomo, introdotte dall'art. 35, comma 12 bis del Dl n. 223/2006 (vedi ns. circ. n. 53/2006).

In particolare il divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre dal 1° luglio 2009 (anziché 2008).

Per quanto riguarda il periodo transitorio, dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 (anziché 2007) detto limite è pari a € 1000 e dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite sarà pari a € 500.

Si proseguirà con l'analisi delle novità contenute nella legge in oggetto nei prossimi numeri.

Mod. F24 Versamenti telematici Legge n. 248/2006

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2007 tutti i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare, anche tramite intermediari, il versamento di imposte e contributi esclusivamente in via telematica (per le società di capitali l'obbligo è già in vigore dal 1° ottobre 2006).

I canali telematici da utilizzare sono:

1) la procedura "F24 online" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per poter utilizzare il servizio è necessario essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate un'apposita convenzione ed acquisire il codice Pin; la titolarità del conto corrente bancario, in questo caso, ricorre anche nella ipotesi in cui il debitore sia cointestario sempreché sia in possesso dell'abilitazione ad operare con firma disgiunta;

2) il servizio di "home-banking" messo a disposizione da diverse banche, mediante il quale i clienti, se dotati di un sistema informatico collegato con la propria banca, possono eseguire i pagamenti tramite collegamento internet, senza recarsi agli sportelli, e di ricevere le attestazioni dell'eseguito pagamento;

3) i servizi messi a disposizione dagli intermediari previsti dall'art. 3 del Dpr 322/1998 (compresi, tra gli altri, associazioni sindacali, caf, società di servizi, ecc...). Quest'ultimi, infatti, possono avvalersi delle seguenti procedure:

- "F24 online cumulativo"

Si tratta di un servizio, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+Telematici/Entratel/F24+cumulativo>), che consente agli intermediari abilitati ad Entratel di effettuare i versamenti on line delle imposte dei loro clienti con addebito diretto sui loro conti correnti.

Il pacchetto "F24 cumulativo" è caratterizzato dalla possibilità di ricomprendere fino ad un massimo di 999 modelli F24,

inseribili in un unico file da inviare via Entratel (operativo con l'aggiornamento del 26 settembre 2006).

L'intermediario deve ottenere l'autorizzazione dai propri clienti e sottoscrivere un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Adempiti gli oneri formali, in occasione delle singole scadenze, debbono essere preparati i modelli F24 dei clienti, con inserimento di tutti i versamenti delle imposte, dei contributi ed degli eventuali tributi locali. Dopo aver effettuato le eventuali compensazioni, deve essere utilizzato il file dell'F24 on line. Successivamente, i modelli F24 singoli debbono essere inseriti nell'F24 cumulativo, insieme alle coordinate bancarie di ogni singolo contribuente.

Il sistema, dopo l'invio, fornirà tre tipi di ricevute: le prime due direttamente on line all'intermediario di cui una cumulativa relativa all'operazione, l'altra più dettagliata sull'esito dei singoli addebiti; la terza, cartacea, invece, verrà inviata all'indirizzo del cliente che avrà così la possibilità di verificare il buon esito dell'operazione.

Agli intermediari spetta, per ogni F24, un compenso pari a € 0,50 (esente Iva).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2006 sono state approvate le specifiche tecniche che consentono ai produttori di software di realizzare soluzioni che permettano di gestire gli F24 cumulativi integrandoli nelle piattaforme informatiche da essi distribuite. In tal modo, sarà possibile inviare F24 cumulativi senza necessariamente utilizzare il software fornito dall'Agenzia.

Un caso a parte è quello delle società appartenenti a gruppi societari: si ricorda che secondo l'Agenzia non ricorre qui l'ipotesi dell'intermediario, per cui fino a quando non saranno predisposte soluzioni normative che equiparino tali soggetti agli intermediari abilitabili secondo le disposizioni vigenti, ciascuna società del gruppo sarà obbligata a versare direttamente i tributi e contributi che la riguardano e non potrà effettuarli per conto delle altre società del gruppo.

- "Servizio Pagamento F24 Remote Banking - Cbi"

Si tratta di un servizio, messo a disposizione dalle banche,

Varie



Tributario

l'Informatore

febbraio 2007

Varie

che permette agli intermediari di effettuare la presentazione dei modelli F24, in nome e per conto dei clienti, e di ordinare il pagamento mediante addebito sul conto del medesimo cliente.

L'intermediario interessato dovrà inviare un modulo di adesione presso una banca in grado di fornire il servizio, ed ottenere le necessarie autorizzazioni dai propri clienti, che, comunque, dovranno possedere conti correnti presso banche convenzionate con il sistema Cbi. All'intermediario che utilizza questo tipo di canale, si può rivolgere anche il contribuente Iva al quale, per cause oggettive, è inibita l'utilizzazione del proprio conto corrente bancario (in questo caso è comunque possibile continuare ad usare, in alternativa, il modello F24 cartaceo).

Nei seguenti casi è ancora possibile presentare il mod. F24 cartaceo:

- F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza Inps potranno essere ancora effettuati con modalità non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l'istituto previdenziale.
- Versamenti rateali in corso: i contribuenti che alla data di avvio del disposto normativo (1 ottobre 2006) avevano inizia-

to a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i versamenti seguendo la medesima modalità.

- Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale possono utilizzare il modello F24 cartaceo o rivolgersi ad un intermediario che aderisce al Cbi.
 - Eredi di titolari di partita Iva: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita Iva, concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius.
 - Cessazione di partita Iva: i soggetti che avessero cessato l'attività e avessero chiuso la relativa partita Iva, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività, con modalità non telematiche.
 - Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale: in caso di affitto di unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita Iva dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.
- L'Unione del commercio di Milano ha istituito uno Sportello per l'invio telematico gratuito del modello F24. Contattare la propria associazione di categoria o territoriale di riferimento.

Tablelle nazionali Aci Agenzia delle Entrate

Sul Supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006 sono state pubblicate le "Tablelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314".

È noto che, in base all'art. 51, Dpr n. 917/86, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali percepiti dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro.

Imposte dirette

I compensi in natura sono, quindi, costituiti da quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi (cd. fringe benefits).

Per la determinazione in denaro del valore degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (vd. art. 54, primo comma, lett. a), c) e m) del Dlgs n. 285/1992) si assume il 50%, anziché il 30%, dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tablelle dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture che l'Aci ogni anno elabora e comunica al ministero delle Finanze per la loro pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.

Il ministero delle Finanze ha reso note le predette tablelle Aci relative all'anno 2007.



Legale

Indice

IN PRIMO PIANO

- Direttive e calendario 2007 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati... **Pag. 57**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- **Disciplina igienico-sanitaria.** Applicazione del Dlgs 21.5.2004 n. 179 e L. 11.3.2006 n. 81 (art. 1 bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele - Circolare 2.12.2006 n. 2. **Pag. 59**

VARIE

- Istituzione della quinta serie speciale della Gazzetta ufficiale della Repubblica relativa ai contratti pubblici - Dm 13.12.2006. **Pag. 60**
- Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti **Pag. 60**
- Abrogazione del comma 1343 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa - DI 27.12.2006 n. 299... **Pag. 62**

IN PRIMO PIANO

Direttive e calendario 2007 per le limitazioni alla circolazione

dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Il ministro dei Trasporti ha siglato lo scorso 13 dicembre il decreto ministeriale contenente il calendario 2007 e le direttive per le limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati. ►

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione:

- tutte le domeniche nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nei mesi di giugno luglio agosto e settembre dalle ore 7:00 alle ore 24:00;

- tutti i sabati, nel periodo estivo, a partire dal 30 giugno (incluso) fino al 1° settembre (incluso), dalle ore 7:00 alle ore 24:00;

- e nei seguenti ulteriori giorni:

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
- dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
- dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
- dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio;
- dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
- dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
- dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre.

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile);
- militari, o con targa Cri (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
- adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;



Legale

L'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

- adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
 - adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
 - classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
 - costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
 - adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
 - per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime Atp;
 - per il trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
 - prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
 - che compiono un percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
 - trattori per il solo percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo se impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art. 38 L 1° agosto 2002 n. 166 ed art. 3 L. 22 novembre 2002 n. 265).
- Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:
- i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
 - i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per l'alimentazione degli animali;
 - le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
 - i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in Regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.
- Tutti i veicoli autorizzati dalle prefetture alla circolazione in

deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale i confermano rispetto allo scorso anno i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione. In particolare, l'art. 2 del decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'estero di 2 ore.

Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.

La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati su treno.

Analoga anticipazione di 4 ore è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotai o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della L. 1° agosto 2002 n. 166 o dell'art. 3 comma 2 ter della L. 22 novembre n. 265.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, così come per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal continente a mezzo di traghetti non originati nella limitrofa Calabria.

Nessun divieto di circolazione deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente e da quelli sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto un'altra Regione diversa dalla vicina Calabria.

Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;



Legale

- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
- macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Dlgs 461/1999.

Analogamente allo scorso anno, il decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo utilizzato, oltre che nei giorni di divieto del calendario generale, anche, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del Tu 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Rd 6

maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Il decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle prefetture, ai ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.

Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto conferma la clausola di revisione in virtù della quale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme dettate, ai fini di contemperare la tutela della sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti, o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il testo del decreto, Registrato alla Corte dei conti lo scorso 19 dicembre, è disponibile sul sito del ministero.

LEGALE

Produzione e commercializzazione del miele

Applicazione del Dlgs n. 179/2004 e legge n. 81/2006 (art. 1 bis) Circolare n. 2 del 2.12.2006

Sulla Gu n. 293, del 18.12.2006, è stata pubblicata la circolare del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, indicata in oggetto.

Si rammenta, in particolare, che la legge n. 81/2006 ha previsto, nel caso di miscela di mieli originari da due, o più Paesi Ue e/o Paesi terzi, l'obbligo di citare in etichetta, a garanzia di una maggiore trasparenza per i consumatori, il Paese, o i Paesi di origine del miele.

Alla luce dell'esigenza di prevedere un congruo lasso di tempo per lo smaltimento dei prodotti, etichettati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, è stato stabilito che le confezioni etichettate conformemente al Dlgs 179/2004 potranno continuare a essere commercializzate, sino ad esaurimento, entro il 31.12.2007.

► CIRCOLARE n. 2 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 dicembre 2006. **Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11**

Leggi e provvedimenti

marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione alla direttiva 2001/110/Ce, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante «interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di imprese», con l'art. 2-bis ha modificato l'art. 3, comma 2, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 179/2004.

Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato la necessità di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei Paesi di origine di una miscela di mieli ed in particolare sul commercio di confezioni etichettate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006.

La richiamata legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facoltà di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due o più Paesi Ue e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:

- 1) miscela di mieli originari della Ce;
- 2) miscela di mieli non originari della Ce;
- 3) miscela di mieli originari e non originari della Ce.



Legale

l'Informatore

febbraio 2007

Leggi e provvedimenti

La più volte citata legge n. 81/2006 introduce pertanto una norma più restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il Paese o i Paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.

Le organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato la necessità di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato un tempo adeguato ai produttori per

adeguarsi alla nuova disposizione.

In mancanza di ciò, si ritiene possa essere applicato, nell'attuale e analoga situazione, il principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 che all'art. 8, comma 2 sulla commercializzazione del miele etichettato anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento. Pertanto le confezioni contenenti miscele di mieli originari di Paesi diversi, etichettate conformemente al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.

Varie

Istituzione della quinta serie speciale della Gazzetta ufficiale della Repubblica relativa ai contratti pubblici Dm 13.12.2006

Si informa che sulla G.u. n. 293, del 18.12.06, è stato pubblicato il decreto in oggetto, con il quale il ministro della Giustizia ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la quinta serie speciale della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La pubblicazione avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì.

diritti sugli immobili, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni nei registri immobiliari, così come le volture catastali, vengono estese ai soggetti di cui all'art. 10 lett. b) del Dpr 131/86.

Si precisa che questi ultimi sono i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari, o, i delegati della pubblica amministrazione e tutti gli altri pubblici ufficiali relativamente agli atti da loro stessi redatti, ricevuti, o, autenticati.

Si trasmette in allegato il testo del provvedimento in esame, alla cui lettura si demanda per gli ulteriori approfondimenti in ordine alle modalità ed ai tempi della procedura.

► **PROVVEDIMENTO** Agenzia del territorio 6 dicembre 2006. **Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.**

Articolo 1

Disposizioni generali

Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 12.12.2006, Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 288/2006, è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia del territorio 6.12.2006.

Con tale atto viene stabilito che le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Dlgs 463/1997, concernenti l'esecuzione di adempimenti quali la registrazione di atti relativi a

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

2. Le procedure telematiche di cui al comma precedente sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali è previsto il solo adempimento della registrazione.

3. Ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali



Legale

le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, le procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione. L'estensione delle procedure telematiche alla voltura catastale è attuata con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalità telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissata dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.

Articolo 2

Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche

1. Dal 1° gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio già previsto per gli atti di compravendita di immobili e per le altre tipologie negoziali di cui al decreto direttoriale 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono eseguire con le modalità telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

2. Dal 1° gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Articolo 3

Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

1. Dal 1° aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

Articolo 4

Procedure e termini

1. Agli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalità telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-ter dello stesso decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.

Articolo 5

Atti comportanti iscrizione o per i quali non vi è obbligo di trascrizione

1. Per gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e per gli atti in relazione ai quali non vi è l'obbligo di

richiedere la trascrizione, la trasmissione telematica può avere ad oggetto:

- a) la richiesta di registrazione e di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione;
- b) la richiesta di registrazione;
- c) la richiesta di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.

Articolo 6

Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari

1. Per gli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari, la trasmissione telematica può avere ad oggetto:

- a) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione;
- b) la richiesta di registrazione;
- c) la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.

2. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità di annotazione vengono liquidati dal competente ufficio che comunica il relativo importo all'utente. L'annotazione è eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati.

Articolo 7

Trasmissione del titolo per via telematica

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il ministero della Giustizia, è stabilita, per singoli ambiti territoriali, la data dalla quale il titolo è presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del codice civile. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il ministero della Giustizia, è stabilita la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo stesso provvedimento sono approvate le modalità di trasmissione, le relative procedure e specifiche tecniche, anche in ordine al rilascio al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalità.

3. Durante il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate:

- a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;



Legale

b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.

Articolo 8

Specifiche tecniche

1. Dal 1° gennaio 2007, per la trasmissione telematica degli atti di cui al presente provvedimento possono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1.

2. Dal 1° aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

Articolo 9

Progressiva estensione delle procedure telematiche

1. L'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è attuata con successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie delle Entrate e del territorio, di concerto tra loro e con il ministero della Giustizia.

Articolo 10

Pubblicazione

l'Informatore

febbraio 2007

Varie

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 Disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa DI n. 299 del 27.12.2006

Col provvedimento in oggetto, pubblicato sulla Gu n. 300, del 28.12.2006, è stata abrogata la disposizione del comma 1343 dell'art. 1, della legge 296/2006, in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa.

Il provvedimento è entrato in vigore il 28.12.2006.



Indice

IN PRIMO PIANO

▶ Al via il VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013. **Pag. 63**

FINANZIAMENTI

▶ Asia Invest II. Seconda scadenza 9 marzo 2007 **Pag. 63**

▶ Progetto Saturno **Pag. 63**

▶ Lr 36/88. Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive **Pag. 64**

IN PRIMO PIANO

Al via il VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013

Publicato il primo invito a presentare proposte inerenti la priorità "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic)" - scadenza 8 maggio 2007 ore 17 di Bruxelles

La Commissione europea nell'ambito del VII Programma quadro di R&S 2007-2013 ha pubblicato il primo invito a presentare proposte attinenti l'area tematica prioritaria "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic)" con una dotazione di bilancio di 1.019 milioni di euro. I settori aperti dall'invito sono: infrastrutture di reti e di servizi universali e affidabili; sistemi cognitivi, interazione, robotica; componenti, sistemi, ingegneria; biblioteche digitali e contenuti; verso cure sanitarie sostenibili e personalizzate; Tic per la mobilità, la sostenibilità ambientale e l'energia; Tic al servizio della vita autonoma e dell'inclusione; tecnologie future ed emergenti; azioni di sostegno orizzontali. ▼

L'opportunità è rivolta a grandi, piccole e medie imprese, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca ed università interessati a promuovere, in partnership costituite da almeno tre candidati, progetti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, dimostrazione. In relazione alla tipologia di attività ammissibili viene riconosciuto un finanziamento a fondo perduto pari al 75%, 50%, 100%. Strumenti privilegiati di accesso all'invito europeo per le Pmi riguardo a questa priorità tematica sono lo Strep (Progetti specifici mirati nel campo della ricerca) e le Csa (azioni di coordinamento e supporto).

Finanziamenti

Asia Invest II Seconda scadenza 9 marzo 2007

Publicato l'invito a presentare progetti di cooperazione commerciale tra le Pmi dell'Unione Europea e dell'Asia nell'ambito del Programma Asia-Invest II (2003-2007) della Commissione europea. L'invito apre al contributo due linee d'azione: 1) Organizzazione di eventi di Matchmaking e incontri tra imprese europee e asiatiche; 2) Capacity Building. Possono candidarsi organizzazioni senza scopo di lucro promotori degli scambi tra Ue e Asia, quali camere di commercio, associazioni settoriali del commercio e dell'industria, Ong, etc in partenariato di almeno tre membri Ue/Asia. Il contributo comunitario non supera il 75% dei costi ammissibili o il 95% per i Paesi meno sviluppati.

Progetto Saturno

Publicato il bando integrato Azioni 1 - 2 -3 "Azioni congiunte per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e lavoro autonomo" del Progetto di Sovvenzione Globale "Saturno - Promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete", promosso e cofinanziato da Regione Lombardia, ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Fondo sociale europeo, realizzato da Camere di Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia. Il Bando è rivolto ad aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi e nuove imprese e nuovi lavoratori autonomi con non più di 2 anni di attività domiciliati o residenti o operative in Lombardia. Azione 1: Diffusione della cultura imprenditoriale (scadenza 5/12/2006); Azione 2: Supporto all'avvio di nuove imprese; Azione 3: Aiuti alla creazione d'impresa e all'auto-impiego. L'aiuto concedibile consiste in voucher di orientamento/assistenza presso gli enti accreditati con la Regione Lombardia - Web: www.saturno.lombardia.it - (Azioni 1-3); e contributi in conto capitale a fondo perduto pari al 70% degli investimenti immateriali fino al max di 15.000 per ogni impresa; 10.000 per ogni lavoratore autonomo (Azione 2).

BANDI E FINANZIAMENTI



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

febbraio 2007

Finanziamenti

Lr 36/88 Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive

Attualmente attivo il Titolo IV della Lr 36/88 che prevede la concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi da Istituti di credito

convenzionati con la Regione Lombardia a imprese turistiche. Tre le tipologie di intervento proponibili: 1) Acquisto, costruzione, adattamento di immobili da destinarsi ad uso di albergo, motels, villaggi-albergo, etc.; 2) Acquisto, costruzione, adattamento di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistico-ricettiva; 3) Acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestione delle strutture turistiche. Possono usufruirne piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese, in quanto soggetti proprietari o gestori dei beni oggetto degli interventi.



Formazione

L'Informatore

febbraio 2007

Primo piano

Indice

PRIMO PIANO

► **Imprese lombarde e finanziamenti per la formazione dei dipendenti. Progetti da presentare entro il 16 febbraio. . . .** **Pag. 65**

FORMAZIONE

Gli accordi quadro devono prevedere le linee d'intervento specifiche nell'ambito delle quali si intendono collocare i progetti e devono dare indicazioni relativamente ai settori, territori, imprese, tipologie di lavoratori, precisando anche la percentuale di lavoratori cosiddetti "prioritari" che è obbligatorio coinvolgere. ▼

IN PRIMO PIANO

Imprese lombarde e finanziamenti per la formazione dei dipendenti **Progetti da presentare entro il 16 febbraio**

Il 2 gennaio è stato pubblicato il dispositivo relativo alla legge 236/93 attraverso il quale la Regione destina risorse pari a € 30.000.000 per la formazione dei dipendenti di imprese localizzate in Lombardia. Il dispositivo finanzia progetti quadro (il cui importo va da un minimo di € 1.000.000 ad un massimo di € 1.800.000), riconducibili ad accordi quadro territoriali/settoriali preventivamente sottoscritti tra le parti sociali, i quali devono essere presentati su specifico incarico di associazioni di rappresentanza di imprese tra quelle firmatarie degli accordi stessi oppure su incarico degli enti bilaterali.

Sono ricompresi in questa categoria i lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti, gli apprendisti (per formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoriamente prevista dal contratto di apprendistato), i lavoratori di età superiore ai 45 anni, le donne di età superiore ai 40 anni, i lavoratori extra Ue, i lavoratori a progetto e occasionali.

Le imprese lombarde interessate possono estendere la formazione anche ai propri dipendenti di sedi localizzate in altre regioni purché in misura non superiore al 50% dei partecipanti.

Ciascun operatore in possesso dell'accreditamento potrà presentare un solo progetto quadro e dovrà inoltre aver realizzato nel triennio precedente attività di formazione continua per un importo pari al finanziamento pubblico richiesto.

Oltre alle attività corsuali è possibile prevedere, nell'ambito dei progetti quadro, voucher aziendali (max 5.000 a lavoratore) per un valore totale non superiore al 20% del finanziamento complessivamente approvato.

In ogni caso, sia che si tratti di attività corsuali che di voucher, è comunque richiesto il cofinanziamento privato da parte delle imprese (costo figurativo rappresentato dal costo del lavoro) così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I progetti devono essere presentati entro il 16 febbraio e, considerando un numero presumibilmente contenuto di iniziative ammesse al contributo, è realistico prevedere un avvio delle attività formative per giugno.

I progetti dovranno concludersi entro maggio 2008.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e studi dell'Unione (n. tel. 02.76.39.28.17) che sta procedendo a raccogliere il fabbisogno formativo da parte delle imprese.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 172 febbraio 2007
anno LI

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE

Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)

Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ

**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE

Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA

Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE

Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Novità introdotte nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari **Pag. 67**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane - Comunicato stampa del 12 dicembre 2006 - Emanata la circolare con le istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione del "Dav" in vigore dal 1° gennaio 2007 (allegata circolare n. 45/D dell'11 dicembre 2006) **Pag. 69**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Regolamento (Ce) n. 1786/2006 della Commissione del 4 dicembre 2006 che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (Ce) n. 517/64 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007 **Pag. 69**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 1785/2006 della Commissione del 4 dicembre 2006 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio **Pag. 70**

della periodicità di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

- Modifiche alle soglie statistiche oltre le quali scatta l'obbligo di indicazione negli elenchi mensili delle seguenti informazioni: valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto;
- Proroga di 5 giorni della data di scadenza di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che presentano per via telematica.

Le novità introdotte dal decreto 20 dicembre 2006, si applicano per gli elenchi con periodo di riferimento a partire dall'anno 2007. ▼

- ▶ **DECRETO** del ministero dell'Economia e delle finanze 20/12/2006. **Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (Ce) n. 638/2004 e n. 1982/2004.**

Articolo 1

Periodicità, presentazione e contenuto degli elenchi

1. Al decreto 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole "200.000,00 euro;" sono sostituite dalle seguenti: "250.000,00 euro;"

2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in caso di superamento della soglia di 250.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata;"

3) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00 euro o di 250.000,00 euro, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.";

b) all'art. 3, comma 2:

1) alla lettera a), le parole "150.000,00 euro;" sono sostituite dalle seguenti: "180.000,00 euro;"

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in caso di superamento della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli

IN PRIMO PIANO

Novità introdotte nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

Il decreto Intrastat del 20/12/2006, ha introdotto modifiche nella compilazione dei modelli intrastat, le principali sono le seguenti:

- Entrata in Unione Europea di Romania e Bulgaria con informazioni sulla lunghezza delle relative partite Iva;
- Modifiche alle soglie per la determinazione



Commercio estero

L'Informatore

febbraio 2007

In primo piano

elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti;";

c) all'art. 4, comma 5, lettere a) e b), le parole "euro 10.000.000,00;" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000.000,00;"

d) dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Impianti industriali) - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle semplificazioni ivi previste per gli impianti industriali di valore superiore a euro 3.000.000,00.";

e) all'art. 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell'Edi (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi."

Articolo 2

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni

1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Articolo 3

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

La tabella A - Paesi membri della Cee è sostituita dalla seguente:

Tabella A
Paesi membri dell'Unione Europea

Codice Iso	Stato membro	N. caratteri codice Iva
AT	Austria	9
BE	Belgio	9
BG	Bulgaria	9 ovvero 10
CY	Cipro	9
DK	Danimarca	8
EE	Estonia	9
DE	Germania	9
EL	Grecia	9
FI	Finlandia	8
FR	Francia	11
GB	Gran Bretagna	5 ovvero 9 ovvero 12
IE	Irlanda	8
IT	Italia	11
LV	Lettonia	11
LT	Lituania	9 ovvero 12
LU	Lussemburgo	8
MT	Malta	8
NL	Olanda	12
PL	Polonia	10
PT	Portogallo	9
CZ	Repubblica Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	Repubblica Slovacca	9 ovvero 10
RO	Romania	10
SI	Svolenia	8
ES	Spagna	9
SE	Svezia	12
HU	Ungheria	8

Periodicità di presentazione degli elenchi

Operazioni intracomunitarie	Ammontare cessioni acquisti in euro	Periodicità	Scadenza
cessioni	oltre 250.000,00 più di 40.000,00 fino a 250.000,00 fino a 40.000,00	mensile trimestrale annuale	entro il 20 del mese successivo entro il mese successivo al trimestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo
acquisti	oltre 180.000,00 fino a 180.000,00	mensile annuale	entro il 20 del mese successivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo

N.b. le soglie statistiche oltre le quali scatta l'obbligo di indicazione negli elenchi mensili delle seguenti informazioni: Valore statistico, condizioni di consegna, modalità di trasporto, sono aumentate per entrambi i modelli (acquisti e cessioni) a 20.000.000,00 di euro:



Commercio estero

Istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione del Dau

► **COMUNICATO STAMPA** dell'Agenzia delle Dogane del 12 dicembre 2006. **Emanata la circolare per le istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione del "Dau" in vigore dal 1° gennaio 2007**

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la circolare n. 45/D dell'11 dicembre 2006 con oggetto: "Regolamento (Ce) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicem-

bre 2003 - Istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali". Tale circolare riunisce in un unico manuale le istruzioni comunitarie per la compilazione delle dichiarazioni doganali, comprensive delle relative tabelle di codifica, e le principali disposizioni nazionali emanate in materia dalla data di adozione del formulario Dau.

Le nuove modalità di compilazione, derivanti dall'applicazione del Regolamento in parola, riguarderanno la totalità delle dichiarazioni presentate in dogana a partire dal 1° gennaio 2007.

Il testo integrale della circolare è a disposizione presso la Segreteria del Servizio.

Contingenti tessili istituiti per il 2007

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1786/2006** della Commissione del 4 dicembre 2006. **Modifica agli allegati III B, IV e VI del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007.**

1. Il regolamento (Ce) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo e della Corea del Nord.

2. A partire dal 1° gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (Ce) n. 517/94.

3. Onde evitare che l'allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l'indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall'altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.

Legislazione comunitaria

4. Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (Ce) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (Ce) n. 1785/2006 della Commissione relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (Ce) n. 517/94.

5. Le disposizioni del regolamento (Ce) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (Ce) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.

6. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (Ce) n. 517/94.

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (Ce) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (Ce) n. 517/94 sono modificati come segue.

1. L'allegato III B è sostituito dal seguente:
"Allegato III B

**Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino
Repubblica di Montenegro, Kosovo (1)**

Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	631
2	in tonnellate	765
2a	in tonnellate	173



Commercio estero

L'Informatore

febbraio 2007

Legislazione comunitaria

3	in tonnellate	84
5	1000 pezzi	356
6	1000 pezzi	191
7	1000 pezzi	104
8	1000 pezzi	297
9	in tonnellate	78
15	1000 pezzi	148
16	1000 pezzi	75
67	in tonnellate	65

(1) Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

2. L'allegato IV è sostituito dal seguente:
"Allegato IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 Corea del Nord

Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	128
2	in tonnellate	153
3	in tonnellate	117
4	1000 pezzi	289
5	1000 pezzi	189
6	1000 pezzi	218
7	1000 pezzi	101
8	1000 pezzi	302
9	in tonnellate	71
12	1000 paia	1308
13	1000 pezzi	1509
14	1000 pezzi	154
15	1000 pezzi	175
16	1000 pezzi	88
17	1000 pezzi	61
18	in tonnellate	61
19	1000 pezzi	411
20	in tonnellate	142
21	1000 pezzi	3416
24	1000 pezzi	263
26	1000 pezzi	176
27	1000 pezzi	289
28	1000 pezzi	286
29	1000 pezzi	120
31	1000 pezzi	293
36	in tonnellate	96
37	in tonnellate	394
39	in tonnellate	51
59	in tonnellate	466
61	in tonnellate	40
68	in tonnellate	120
69	1000 pezzi	184
70	1000 pezzi	270
73	1000 pezzi	149
74	1000 pezzi	133
75	1000 pezzi	39

76	in tonnellate	120
77	in tonnellate	14
78	in tonnellate	184
83	in tonnellate	54
87	in tonnellate	8
109	in tonnellate	11
117	in tonnellate	52
118	in tonnellate	23
142	in tonnellate	10
151A	in tonnellate	10
151B	in tonnellate	10
161	in tonnellate	152

3. L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:
"Allegato VI

Traffico di perfezionamento passivo Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2 Repubblica di Montenegro, Kosovo (1)

Categoria	Unità	Quantità
5	1000 pezzi	403
6	1000 pezzi	1196
7	1000 pezzi	588
8	1000 pezzi	1325
15	1000 pezzi	691
16	1000 pezzi	369

(1) Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

Regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1785/2006** della Commissione del 4 dicembre 2006. **Regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio.**

1. Il regolamento (Ce) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

2. A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi dei metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

3. Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti



Commercio estero

per il 2007 siano adottate prima che inizi l'anno contingente, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

4. Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (Ce) n. 2038/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2006 a norma del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2007.

5. Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio "primo arrivato, primo servito", fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

6. A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2007 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2006.

7. Per un utilizzo ottimale dei contingenti è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

8. A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che la tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2008, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

9. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (Ce) n. 517/94.

Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (Ce) n. 517/94 per il 2007.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali

per l'operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2007, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2006.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili quello effettivamente importato nel 2006 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50% del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

A partire dal 4 gennaio 2007 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati alle domande di autorizzazione di importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 517/94.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto collettivo relativo alla fornitura delle merci;
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

- i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
- ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50% di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2007.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50%. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2008.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.



Commercio estero

l'Informatore

febbraio 2007

Legislazione comunitaria

Massimali di cui agli articoli 2 e 3			Allegato I
Corea del Nord			
Categoria	Unità	Importo massimo	
1	chilogrammi	10 000	
2	chilogrammi	10 000	
3	chilogrammi	10 000	
4	pezzi	10 000	
5	pezzi	10 000	
6	pezzi	10 000	
7	pezzi	10 000	
8	pezzi	10 000	
9	chilogrammi	10 000	
12	paia	10 000	
13	pezzi	10 000	
14	pezzi	10 000	
15	pezzi	10 000	
16	pezzi	10 000	
17	pezzi	10 000	
18	chilogrammi	10 000	
19	pezzi	10 000	
20	chilogrammi	10 000	
21	pezzi	10 000	
24	pezzi	10 000	
26	pezzi	10 000	
27	pezzi	10 000	
28	pezzi	10 000	
29	pezzi	10 000	
31	pezzi	10 000	
36	chilogrammi	10 000	
37	chilogrammi	10 000	
39	chilogrammi	10 000	
59	chilogrammi	10 000	
61	chilogrammi	10 000	
68	chilogrammi	10 000	
69	pezzi	10 000	
70	pezzi	10 000	
73	pezzi	10 000	


74	pezzi	10 000
75	pezzi	10 000
76	chilogrammi	10 000
77	chilogrammi	5 000
78	chilogrammi	5 000
83	chilogrammi	10 000
87	chilogrammi	10 000
109	chilogrammi	10 000
117	chilogrammi	10 000
118	chilogrammi	10 000
142	chilogrammi	10 000
151A	chilogrammi	10 000
151B	chilogrammi	10 000
161	chilogrammi	10 000

Repubblica del Montenegro, Kosovo (1)

Categoria	Unità	Importo massimo
1	chilogrammi	20 000
2	chilogrammi	20 000
2a	chilogrammi	10 000
3	chilogrammi	10 000
5	pezzi	10 000
6	pezzi	10 000
7	pezzi	10 000
8	pezzi	10 000
9	chilogrammi	10 000
15	pezzi	10 000
16	pezzi	10 000
67	chilogrammi	10 000

(1) come definito nella risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999

In Italia le licenze sono rilasciate dal ministero per il Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Div. III, viale America 341 - 00144 Roma.



Economico

l'Informatore

febbraio 2007

Economia

Indice

ECONOMIA

- ▶ La deregulation dei servizi non sopporta mistificazioni e logiche di parte. **Pag. 73**

INDICATORI STATISTICI

- ▶ Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
- ▶ Indice delle vendite al dettaglio. **Pag. 80**

efficienza dell'agricoltura, dell'industria e, soprattutto, del sistema di finanza, energia, trasporti e telecomunicazioni. ▼

ECONOMICO

Una visione obsoleta del mercato dei servizi

La lunga, faticosa gestazione della manovra finanziaria italiana è stata preceduta e accompagnata, probabilmente sarà seguita, da una pressante richiesta di liberalizzazione dei servizi, che la Confindustria e il suo organo di stampa, il Sole 24 Ore, individuano principalmente nel sistema della distribuzione commerciale e del turismo.

Nel numero del 9 gennaio 2007, in un'intervista a Roger Abravanel, guru della consulenza strategica, sono proposte alcune linee guida dell'azione di Governo volta ad accelerare la deregulation dei servizi, che a nostro avviso eludono le reali esigenze di maggiore efficienza e competizione di questo sistema, riproponendo schemi obsoleti di valutazione dei ritardi e dell'inefficienza del terziario.

Sono sei le priorità individuate da Abravanel e, guarda caso, nessuna coinvolge i mercati dove più radicati e sedimentati nel tempo sono gli accordi oligopolistici, spesso indagati dalla nostra Autorità della concorrenza (cfr. telecomunicazioni, banche, assicurazioni, energia).

1. Aumentare la liberalizzazione delle grandi superfici alimentari e delle licenze in molti altri settori commerciali, dai bar ai ristoranti e ai distributori di benzina. (La distribuzione commerciale è uno dei settori che maggiormente negli ultimi anni ha innalzato il livello di concorrenza al suo interno in un quadro di regolamentazione assolutamente conforme a quello vigente nei maggiori Paesi dell'Unione europea).
2. Liberalizzare totalmente gli orari di apertura del commercio. (Chissà perché non anche quelli delle banche e assicurazioni, servizi pubblici e utenze).
3. Maggiore impegno nella lotta all'evasione fiscale, focalizzandola sul commercio. (Concentrare l'azione di Governo sulla distribuzione commerciale riduce il rischio di combattere l'evasione nascosta in altri settori con ovvi benefici per il sistema rappresentato da Confindustria).
4. Liberalizzare completamente la distribuzione dei farmaci. (Esigenza già recepita dal Governo, alla quale si attribuiscono virtù taumaturgiche rispetto ai mali dell'economia italiana).
5. Stimolare la concorrenza a valle della produzione agricola e della trasformazione industriale alimentare, nella logistica e distribuzione del fresco, maggiore responsabile nell'escalation dei prezzi. (Ma dall'introduzione dell'euro in avanti non è stato il capitolo dell'energia e della casa a esprimere il tasso di inflazione più elevato?)
6. Favorire una maggiore flessibilità nell'utilizzo della forza lavoro del settore turistico attuando innovazioni normative e fiscali, che premiano le imprese medio grandi. (L'offerta turistica italiana ha nelle piccole imprese il suo punto di forza e la sua specificità, ma la politica economica non deve farsene carico, privilegiando la grande impresa, che ha bisogno di aiuto o sostegno).

IN PRIMO PIANO

La deregulation dei servizi non sopporta mistificazioni e logiche di parte

Le politiche finalizzate a rendere più competitivo ed efficiente il mercato dei servizi sono preziose per l'economia del nostro Paese.

Agiscono, infatti, su input essenziali del processo di creazione del valore di tutte le imprese, determinando minori costi e una migliore qualità nella "produzione di questi beni intermedi", che si traducono in un margine finale più elevato, in una quota maggiore di investimenti e in una dinamica del prodotto interno lordo più vicina alla media europea.

Intraprendere questa strada è possibile solo se il terreno del confronto della politica economica è liberato dalle mistificazioni e dalle logiche di parte, superando vecchi schemi concettuali, che assegnano al commercio e al turismo le responsabilità più gravi nell'arretratezza del sistema.

L'enfasi sulla deregulation del commercio e del turismo è una falsa direttrice di politica economica, proposta da chi vuole distogliere l'attenzione dai deficit di competitività ed



È comprensibile che un quotidiano economico, espressione dell'associazione imprenditoriale dell'industria, proponga una politica economica favorevole alle imprese di cui vuole esprimere le esigenze, ma dovrebbe farlo senza alterare il quadro di analisi del mercato dei servizi.

In questo modo, infatti, ostacola l'adozione di iniziative di politica economica capaci di incidere realmente sui problemi della scarsa efficienza e competitività del sistema dei servizi, procurando un danno non solo alle imprese "avversarie", ma anche e soprattutto alla collettività nel suo insieme, le imprese di tutti i settori e le famiglie che si pongono sul mercato come consumatori e come fornitori di forza lavoro.

Il sistema dei servizi nella sua complessità

Al fine di recuperare una visione autentica del sistema dei servizi è utile prendere spunto da un articolo apparso di recente sulla rivista Economia dei Servizi a cura di Alessandro Sarra e Umberto Monarca.

Partendo dalla considerazione che lo studio del settore dei servizi è stato sempre relegato ad una posizione secondaria nell'ambito delle discipline economiche e che tale sottovalutazione si è riproposta nei percorsi formativi universitari, i due ricercatori universitari si pongono il problema di classificare i servizi, superando i limiti concettuali del passato nella definizione di questo sistema.

Fino a pochi decenni fa i servizi erano considerati in termini residuali, come l'insieme delle attività economiche, che non potevano essere attribuite al settore primario e a quello secondario.

Negli anni Ottanta la dirompente la crescita del terziario ha indotto gli economisti a prestare maggiore attenzione al contributo che trasporti, commercio, servizi finanziari e pubblica amministrazione offrono allo sviluppo economico e negli anni Novanta l'elaborazione, lo scambio e il controllo dell'informazione sono apparsi quale essenziale motore dell'innovazione e degli investimenti.

Infine l'analisi delle determinanti della crescita nei Paesi più avanzati ha messo in luce il ruolo delle infrastrutture e delle attività ad elevato contenuto tecnologico, migliorando la comprensione di questa eterogenea realtà, che si distingue da tutti gli altri settori per la sua attitudine a entrare nel processo di creazione del valore di tutte le imprese e delle famiglie consumatrici.

Sarra e Monarca, nel recepire l'esigenza di un quadro esauriente e completo del sistema dei servizi, propongono questa classificazione:

- distribuzione commerciale;
- servizi finanziari;
- trasporti;
- energia (trasmissione, distribuzione e vendita di energia);
- ambiente (servizi per la sostenibilità ambientale quali la gestione integrata dei rifiuti);
- turismo;
- servizi sanitari;
- media e comunicazioni elettroniche (comprese telecomunicazioni fissa e mobile);
- logistica;
- servizi informatici;

- servizi di consulenza e certificazione;
- servizi pubblici locali (riferiti al soggetto che eroga e non al servizio erogato).

Dire che nell'economie più evolute il 70% del prodotto interno lordo è imputabile ai servizi significa considerare questa realtà, relativizzando il ruolo della distribuzione commerciale e del turismo, che esprimono il 20% del valore aggiunto complessivo.

Ragionare sulle grandezze fisiche e monetarie rende manifesta la mistificazione di una linea di politica economica, che pretende di imprimere accelerazione alla deregulation dei servizi, assegnando priorità agli interventi sulla distribuzione commerciale e sul mercato turistico.

In realtà la redditività e gli investimenti potenziali delle imprese, specialmente quelle di piccola scala, sono ostacolati dai ritardi e dalle inefficienze che contraddistinguono i servizi di più ampia diffusione nel sistema economico, quelli che entrano nel conto economico di tutte le attività, incidendo pesantemente sui costi di gestione.

Basti pensare all'onere collettivo dei ritardi nelle infrastrutture dei trasporti, del monopolio per lunghi anni nel settore delle telecomunicazioni, delle protezioni e dei privilegi di cui hanno goduto gli albi professionali, della disorganizzazione dell'amministrazione pubblica nelle sue varie componenti (istruzione, giustizia, amministrazione locale).

Il contributo di Confcommercio allo sviluppo dei servizi

Confcommercio è l'associazione imprenditoriale leader della distribuzione commerciale e del turismo, in questa veste ha favorito il percorso di modernizzazione dell'offerta tutelando le esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese e favorendo l'introduzione di un quadro normativo che promuovesse la diffusione delle grandi strutture, minimizzandone l'impatto urbanistico ed economico.

Negli ultimi 15 anni le innovazioni di prodotto e di processo si sono moltiplicate in tutto il sistema distributivo del centro nord, annullando il divario con i maggiori Paesi dell'Unione europea nella diffusione delle forme distributive moderne.


Nel settore turistico, ospitalità e ristorazione, il modello della piccola e media impresa ha mantenuto la sua centralità e l'azione di rappresentanza sindacale è stata rivolta a favorire una migliore organizzazione dei servizi di promozione turistica nel quadro di una crescita costante del numero di operatori.

Anche nel sistema dell'intermediazione immobiliare e della consulenza Confcommercio è chiamata a svolgere lo stesso ruolo di rappresentanza e di sostegno allo sviluppo, che ha saputo assumere nei confronti delle piccole e medie imprese del commercio e del turismo.

Un utile spunto per riflettere sulle politiche sindacali più efficaci per realizzare questo obiettivo proviene dalla lettura della dinamica delle imprese sulla base dei dati ufficiali disponibili.

Il sistema considerato si articola in 5 segmenti:

- ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI
- NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE
- INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI
- ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI



Economico

L'Informatore

febbraio 2007

Economia

In questo universo i servizi di consulenza e di informatica esprimono in provincia di Milano l'82,3% del totale delle imprese, il 91,6% del totale degli addetti, quote simili a quelle della Lombardia, ma sensibilmente superiori a quelle dell'Italia nel suo complesso, dove è maggiore l'importanza quantitativa dei servizi di intermediazione immobiliare, noleggio di macchinari e attrezzature, tintoria, igiene e bellezza. Nel periodo intercensuario dal 1991 al 2001 il numero delle imprese classificate in queste 5 attività è più che raddoppiato, passando da 45.701 a 97.703, +113,8%.

La crescita è risultata nettamente più elevata rispetto alla Lombardia, e soprattutto, all'Italia nel suo insieme, dove l'incremento percentuale è stato rispettivamente del 90,8% e del 74,8%.

I maggiori tassi di sviluppo si sono manifestati nei servizi di consulenza e, in particolare, nell'informatica ed attività connesse. Nel periodo successivo la dinamica imprenditoriale è restituita dalla fonte del Registro delle imprese, i cui dati non sono sovrapponibili a quelli del censimento Istat, giustificando la scelta di considerare i numeri indice con anno base 2001. Nel complesso nei primi 4 anni del decennio 2001-2011, ossia dal 2001 al 2005, il numero delle imprese attive aumenta del 12% in provincia di Milano, del 14% in Lombardia, del 16% in Italia in generale, esprimendo tassi di crescita abbon-

dantemente inferiori a quelli che hanno caratterizzato il decennio precedente, in un arco di tempo della stessa lunghezza.

Pur considerando inevitabili contraddizioni nella comparazione di due fonti diverse, è ragionevole prefigurare un rallentamento nella crescita del numero degli operatori rispetto agli anni '90 e, nello stesso tempo, una dinamica più vivace nelle regioni centrali e meridionali del Paese, quale conseguenza di una fase del ciclo di sviluppo più lontana dalla maturità.

Nell'informatica e nei servizi di consulenza il mercato potenziale appare notevolmente ridimensionato nelle regioni settentrionali d'Italia rispetto alla condizione in cui si trovava negli anni Novanta.

Acquistano quindi più importanza di un tempo le iniziative finalizzate a rafforzare e a potenziare il know-how delle imprese, a stabilire accordi e alleanze per ampliare il proprio pacchetto di offerta.

L'associazione di categoria può diventare spazio ideale per la ricerca e la selezione di nuove partnership.

Può essere inoltre l'unico ambito organizzativo dove progettare e costruire servizi comuni, che permettano a tutte le Pmi del settore di dotarsi delle risorse di capitale umano e di tecnologia necessarie a competere con le società di consulenza, nazionali ed internazionali di maggiore scala.

ECONOMICO

PROVINCIA DI MILANO


Codice	Ripartizione	2001		Quota sul totale	
		N. imprese	Addetti	Imprese	Addetti
70.3	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	4.011	8.311	4,1	1,8
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	802	4.175	0,8	0,9
72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	12.252	82.921	12,5	18,2
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	68.176	334.224	69,8	73,4
93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	12.462	25.801	12,8	5,7
Totale		97.703	455.432	100,0	100,0

Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001 - Istat

LOMBARDIA

Codice	Ripartizione	2001		Quota sul totale	
		N. imprese	Addetti	Imprese	Addetti
70.3	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	7.469	13.853	2,4	2,1
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.774	6.212	0,6	0,9
72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	20.448	110.008	11,1	16,6
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	123.657	471.308	67,3	71,3
93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	30.464	59.413	16,6	9,0
Totale		183.812	660.794	100,0	100,0

Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001 - Istat




Economico

L'Informatore

febbraio 2007

Economia

ITALIA					
Codice	Ripartizione	2001		Quota sul totale	
		N. imprese	Addetti	Imprese	Addetti
70.3	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	36.067	58.850	4,0	2,5
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	12.067	29.855	1,3	1,3
72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	78.231	354.772	8,7	15,0
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	600.410	1.603.594	67,0	67,9
93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	169.526	315.238	18,9	13,3
Totale		896.301	2.362.309	100,0	100,0
<i>Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001 - Istat</i>					
PROVINCIA DI MILANO					
Codice	Ripartizione	N. imprese		Var. Ass.	Var. %
		1991	2001		
70.3	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	2.984	4.011	1.027,0	34,4
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	573	802	229,0	40,0
72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	4.442	12.252	7.810,0	175,8
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	27.088	68.176	41.088,0	151,7
93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	10.614	12.462	1.848,0	17,4
Totale		45.701	97.703	52.002,0	113,8
<i>Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001 - Istat</i>					
LOMBARDIA					
Codice	Ripartizione	N. imprese		Var. Ass.	Var. %
		1991	2001		
70.3	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	5.437	7.469	2.032,0	37,4
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.232	1.774	542,0	44,0
72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	7.919	20.448	12.529,0	158,2
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	54.666	123.657	68.991,0	126,2
93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	27.059	30.464	3.405,0	12,6
Totale		96.313	183.812	87.499,0	90,8
<i>Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001 - Istat</i>					
ITALIA					
Codice	Ripartizione	N. imprese		Var. Ass.	Var. %
		1991	2001		
70.3	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	22.570	36.067	13.497,0	59,8
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	7.907	12.067	4.160,0	52,6



Economico

l'Informatore

febbraio 2007

Economia

ECONOMICO

72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	31.493	78.231	46.738,0	148,4
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	292.757	600.410	307.653,0	105,1
93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	157.956	169.526	11.570,0	7,3
Totale		512.683	896.301	383.618,0	74,8

Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001 - Istat

PROVINCIA DI MILANO - imprese attive

Codice	Ripartizione	2001	2002	2003	2004	2005
K 70	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	100	103	106	111	117
K 71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	100	106	109	114	117
K 72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	100	102	104	105	105
K 74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	100	104	106	110	113
O 93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	100	100	100	101	100
Totale		100	103	105	109	112

Fonte: Infocamere Movimprese

LOMBARDIA - imprese attive


Codice	Ripartizione	2001	2002	2003	2004	2005
K 70	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	100	105	110	117	124
K 71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	100	105	109	114	118
K 72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	100	103	104	106	106
K 74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	100	104	106	110	113
O 93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	100	100	101	101	101
Totale		100	103	106	110	114

Fonte: Infocamere Movimprese

ITALIA - imprese attive

Codice	Ripartizione	2001	2002	2003	2004	2005
K 70	ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI	100	107	113	122	132
K 71	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	100	106	112	116	120
K 72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE	100	105	108	111	113
K 74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI	100	104	108	111	115
O 93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI	100	101	102	103	103
Totale		100	104	108	112	116

Fonte: Infocamere Movimprese



Economico

l'Informatore

febbraio 2007

Indicatori statistici


Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28

ECONOMICO



Economico

L'Informatore

febbraio 2007

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Aprile	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Maggio	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Giugno	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Luglio	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Agosto	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Settembre	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Ottobre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9